CCCLIII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 3 GIUGNO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE.

Atti vari . . . . . *Pag.* 13320-21
Dichiarazioni del deputato Ghigi 13319
GHIGI 13319
PRESIDENTE 13320
Dimissioni del deputato Pantaleoni: 13320
DI PALMA 13320
PRESIDENTE 13320
Interrogazioni:
Estratti e polveri per la fabbricazione del vino:
DEL BALZO GIROLAMO (*sottosegretario di Stato*) 13321
REBAUDENGO 13321
Commessi delle capitanerie:
AUBRY (*sottosegretario di Stato*) 13322
PALA 13322
Osservazioni e proposte:
Lavori parlamentari:
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 13346
LUCIFERO 13345
MAZZA 13355
PELLEGRINI 13346
PRESIDENTE 13346-55
Relazione (*Presentazione*):
Tumulazione di E. Betti, F. Serafini e R. Felici nel camposanto di Pisa (BATTELLI). 13340
Scuola elementare (*Seguito e fine della discussione del disegno di legge e coordinamento*): 13323-46
CABRINI 13334-38-44-45
CALISSANO 13343
COTTAFAVI 13327
13337-38-41
CREDARO (*relatore*) 13323
13324-26-31-34-35-37-38-40-41-44-45-46
DANEO EDOARDO 13342-43
FARINET ALFONSO 13329-31
FANI 13337-38-40
FERRARIS MAGGIORINO 13341
FRADELETTO 13327-31
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . 13343-45
ORLANDO (*ministro*) 13329
13330-33-34-35-36-37-38-41-43
POZZO MARCO 13324
RIZZETTI 13323-26-33
RUBINI (*presidente della Commissione*) . 13339-40
VIGNA 13325-34
Votazioni segrete (*Risultamento*):
Irrigazione dell'Agro Veronese 13355
Congrue parrocchiali 13355
Scuola elementare 13355

La seduta comincia alle ore 14.7.

CERIANA-MAYNERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

Dichiarazioni sul processo verbale.

GHIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo verbale l'onorevole Ghigi.

GHIGI. Chiedo scusa alla Camera se debbo anche oggi brevemente intrattenerla sull'incidente che in questi giorni ha dato così abbondante nutrimento alla stampa periodica: ma la colpa non è mia. (*Movimento di attenzione*).

Nella tornata di ieri l'onorevole Turati ha comunicato alla Camera un telegramma del deputato Bertesi il quale si avvisò di smentire categoricamente quello che io ho affermato, intorno alla nota sua deposizione, nella tornata di ieri l'altro. E se l'onorevole Turati si fosse limitato a ciò, vale a dire a comunicare semplicemente il telegramma dell'onorevole Bertesi, io francamente oggi non avrei parlato, giacchè l'onorevole Bertesi non poteva certo venir qui a sconfessare sè stesso. Ma l'onorevole Turati invece ha creduto di dover aggiungere qualche cosa per conto suo in ordine a quell'incidente, alle mie dichiarazioni ed alle proteste telegrafiche fatte dall'onorevole Bertesi.

Io ieri non ero presente alla Camera nel momento in cui si lesse il verbale ed ho dovuto per necessità regolamentare rimandare ad oggi questa mia ulteriore dichiarazione.

Ora le parole che il collega Turati ha pronunciato per conto suo sono appunto queste: « per conto mio aggiungo, e credo di essere interprete non solo di me stesso, non solo del gruppo nostro, ma di tutti i colleghi della Camera che conoscono Bertesi, dichiarando che l'amico Bertesi è tale uomo onesto e leale che, non deposizione artifiziosa od inesatta potrebbe dare mai, ma nemmeno alterare comunque il vero ».

E alle parole del Turati, come al solito, l'ono-

evole Varazzani fece eco: « è verissimo, Bertesi è uomo lealissimo ».

Data questa premessa è evidente che da essa balza fuori inevitabilmente una conclusione e cioè che se da un lato il Bertesi, neanche per semplice equivoco, neanche per un difetto, una insufficienza eventuale della sua memoria possa aver detto cosa meno esatta in quella deposizione, c'è un altro di necessità che ha detto cose non vere, e quest'altro evidentemente sarei io. Orbene...

PRESIDENTE. Dica che mantiene la sua dichiarazione ed è tutto finito. (*Rumori*).

GHIGI. Onorevole presidente, io comprendo le sue impazienze, ma creda pure che io sono annoiato molto più di lei.

PRESIDENTE. Io faccio il mio dovere: faccia la sua dichiarazione.

GHIGI. Appunto la sto facendo se mi lascia parlare.

Diceva dunque... mi consenta la Camera di affermare quest'oggi ancora una volta che io non ho nulla da togliere, nulla da mutare alle dichiarazioni che feci nella seduta di mercoledì; perchè, o signori, la deposizione, ormai nota, del signor Bertesi, che a giudizio di molti dei nostri colleghi dell'una e dell'altra parte della Camera, rivela anche, in certo modo, una triste e morbosa voluttà di denuncia contro di un collega al giudice ordinario, è a giudizio mio, effettivamente, sicuramente artifiziosa ed inesatta.

E questa è la mia ultima parola qua dentro. Chiedo scusa di nuovo alla Camera se ho dovuto ancora una volta intrattenerla su questo increscioso incidente.

PRESIDENTE. Io non posso permetterle che ella emetta simili giudizi verso un suo collega. L'onorevole Bertesi ha creduto di compiere un suo dovere. La Camera non può giudicare tra l'affermazione dell'uno e la negativa dell'altro.

Dichiaro perciò chiuso per sempre questo incidente.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*È approvato*).

Dimissioni del deputato Pantaleoni.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Maffeo Pantaleoni è giunta la seguente lettera:

Onorevole signor Presidente,

« La prego di voler presentare alla Camera dei deputati le mie dimissioni da rappresentante il collegio di Macerata.

« Le condizioni della mia famiglia non mi acconsentono più di curare lo interesse pubblico con quella assiduità e intensità che è doverosa.

« Nel mentre prego lei e la Camera di accettare le mie dimissioni da deputato – dimissioni alle quali sono del tutto estranee le lotte l'anno scorso sostenute contro taluni - sarei a lei obbligatissimo se ella volesse manifestare ai miei colleghi la mia profonda gratitudine per la cortese accoglienza ognora avuta da loro, qualunque sia il partito in cui militino, e malgrado l'ardore momentaneo delle nostre discussioni.

« Voglia dire ai miei colleghi che, per parte mia sarei addoloratissimo se qualche intemperanza mia avesse lasciato nell'animo dell'uno o dell'altro di loro un ricordo penoso.

« Gradisca, ecc.

« *Dev.mo*
« MAFFEO PANTALEONI ».

DI PALMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

DI PALMA. Recenti e gravi sventure domestiche hanno indotto il collega Pantaleoni a rassegnare le sue dimissioni da deputato. Non solo come deputato io in questo momento mi levo per chiedere che le sue dimissioni non siano accettate, ma perchè non posso dimenticare di essere un suo antico allievo e di avere per lui tutto l'affetto e tutta la venerazione che si debbono allo scienziato che onora l'Italia.

Ecco perchè, nella mia qualità di deputato, e con l'affetto di allievo, propongo che le dimissioni non si accettino e che la Camera accordi al collega Pantaleoni un congedo di tre mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Di Palma che piaccia alla Camera di non prendere atto delle dimissioni offerte dall'onorevole Pantaleoni e invece gli conceda un congedo di tre mesi.

(*La Camera approva la proposta del deputato Di Palma*).

È accordato quindi un congedo di tre mesi all'onorevole Pantaleoni.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Marinis, di giorni 2; De Martino, di 15; Laudisi, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Meardi, di giorni 15.

(*Sono conceduti*).

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal presidente della Corte dei conti è pervenuta la seguente lettera:

Roma, 1° giugno 1904.

A Sua Eccellenza
il Presidente della Camera dei deputati.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto si onora di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite dalla Corte dei conti nella 2ª quindicina di maggio u. s.

« *Il presidente*
« G. FINALI ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interrogazioni ».

La prima è quella dell'onorevole Rebaudengo al ministro di agricoltura, industria e commercio: « Se sia lecita la vendita di estratti e polveri per far vini, e in caso affermativo, se non creda conveniente un provvedimento legislativo che la vieti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

DEL BALZO GIROLAMO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* La interrogazione dell'onorevole Rebaudengo, consta di due parti, la prima, se sia lecita la vendita di estratti e polveri per far vino, e la seconda se non creda conveniente un provvedimento legislativo che la vieti.

Io non posso rispondere in modo più esauriente all'onorevole Rebaudengo che leggendogli una risposta che il procuratore del Re di Roma faceva a due quesiti del ministro del tempo, nel maggio 1903, giusto un anno fa, poichè allora sorgeva ancora dubbio se l'uso di questi estratti e di queste polveri costituisse, o no, un reato che si potesse perseguire giudiziariamente. Al quesito del ministro, il procuratore del Re rispondeva con le seguenti parole alle quali il ministro si è uniformato:

« Ricevuta la nota di Vostra Eccellenza a margine indicata, mi feci ad esaminare se possa, o no, costituire reato la vendita delle polveri che servono alla preparazione dei vini senza uva, vendita che si effettua nell'officina chimica dell'Aquila in Milano.

« L'esito di tale esame mi porta ora a concludere che allo stato della nostra legislazione non si possa procedere penalmente pel commercio delle polveri in parola.

« Infatti la sola legge che potrebbe far sorgere lontanamente il dubbio del contrario è quella del 25 marzo 1900 emanata per impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini; ma quando però si pone mente non solo alla parola, ma ben anco allo spirito di detta legge, chiaro risulta che con essa, pur proibendosi nel modo più assoluto il commercio dei vini preparati con materie diverse dall'uva fresca, non si intese però mai di impedire la fabbricazione per uso non commerciale di vini con miscele di qualsiasi genere. Logica scaturisce la conseguenza che non è contrario alle leggi il commercio delle polveri destinate alla preparazione dei vini, perchè ciò che è solo vietato, si è la vendita ed il commercio dei vini con tali materie fabbricate. Altro sarebbe se le polveri si riscontrassero nocive alla salute perchè allora e pel nostro codice penale, nell'ipotesi di dolo, e per la legge sanitaria 22 dicembre 1888, in caso di colpa, potrebbe sempre procedersi denunciando il fatto alla competente autorità giudiziaria ».

Come si vede, allo stato della nostra legislazione non è vietata la vendita di estratti e polveri per fare il vino.

Viene ora la seconda parte dell'interrogazione, se cioè il Ministero creda che debba provvedersi con legge ad impedire questo inconveniente che certo è pregiudizievole alla vendita del vino genuino. In ciò sono lieto di assicurare l'onorevole interrogante che il ministro ha nominato una Commissione, di cui fanno parte persone competentissime come, per esempio, il marchese Di Rudinì, gli onorevoli Pavoncelli ed Ottavi ed altri, la quale ha preparato un disegno di legge che sarà tra pochissimi giorni presentato alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

REBAUDENGO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua gentile risposta, il cui tenore, francamente, prevedevo.

Non ignoravo invero che, a' termini della vigente legge sulla sofisticazione dei vini, è bensì vietata la vendita dei vini non genuini, ma non è punto proibito lo smercio delle sostanze appositamente manipolate per la fabbricazione di detti vini. La è questa una deplorevole lacuna della legge, per cui ai nostri viticultori è dato il gusto di assistere alla sorprendente *réclame*, fatta sulle quarte pagine dei giornali, in favore di polveri miracolose, atte a fabbricare vini e liquori, affermati prelibatissimi, non solo (noti la Camera la dicitura), non solo per uso privato, ma anche per commercio.

Ero anche persuaso che il ministro dell'agri-

coltura e del commercio, tutore degli interessi legittimi dell'una e vindice dell'onestà dell'altro, non può che desiderare di essere munito dei mezzi necessari per impedire l'esplicarsi e il fiorire di una siffatta industria, ben strana nel nostro paese, in questa *oenotria tellus*, dove non abbiamo bisogno di polveri, abbiamo i raggi del sole che si fanno vino, e vino buono e serbevole, che purtroppo, per effetto della sleale concorrenza, rimane poi in buona parte invenduto nelle cantine dei produttori.

Dichiarandomi quindi pienamente soddisfatto, rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato viva preghiera di sollecitare la presentazione del disegno di legge, che asserisce già pronto. Ad esso non potrà mancare l'approvazione del Parlamento, il quale conosce i bisogni, le miserie dei viticultori, ed ha gelosa cura del buon nome e della fortuna del commercio vinicolo italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, al ministro della marina, « per sapere se intenda parificare le condizioni di carriera e di stipendio dei commessi delle capitanerie, a quelle più vantaggiose fatte ai commessi degli arsenali con l'ultima legge presentata al Senato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria, commissario regio*. Per rispondere all'onorevole Pala occorre fare un piccolo parallelo fra le due carriere. I commessi delle capitanerie di recente nomina sono stati istituiti per favorire gli amanuensi delle capitanerie che non avevano carriera. Con la legge del bilancio si nominarono 20 di tali amanuensi in questa categoria di commessi delle capitanerie che è divisa in due classi, ognuna di dieci. La legge stabilisce che i migliori fra quelli di prima classe, dopo cinque anni di lodevole servizio, possano concorrere ai posti di applicati di porto, e poi successivamente andare su, su ad ufficiali di porto, capitani di porto, fino ai più alti gradi.

Si noti che questi dieci commessi di prima classe delle capitanerie concorrono a un quinto dei posti di applicato di porto, i quali sono 73, restando quindi per essi 15 posti disponibili di applicato di porto. È questo un trattamento di favore abbastanza accentuato.

Guardiamo dall'altra parte, quelli che qui sono chiamati commessi delle direzioni, e che ora con la legge 18 marzo si chiamano contabili. Questi contabili, che sono vecchi impiegati, si sono costituiti in un organico di 700; di questi ben 410, cioè due terzi del totale, sono a 1500 lire, come i commessi di seconda classe delle capitanerie di porto. Questi 410 concorrono a pochi posti di 2 mila lire. L'onorevole Pala mi dirà che i commessi di seconda classe dei porti passano invece a 1800, ma non vede quale differenza di trattamento hanno avuti i commessi delle capitanerie in confronto di quella che hanno avuto i contabili delle direzioni d'arsenale.

Io francamente non esiterei un momento a consigliare chi me lo chiedesse a scegliere la carriera dei commessi delle capitanerie, tali sono i vantaggi che essi hanno avuto.

Dopo ciò non saprei quale altro vantaggio si possa dare a questa categoria di recente istituita e per la quale non sono ancora state fatte le nomine relative.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PALA. Io sono perfettamente incompetente a dare uno od altro consiglio agli impiegati dipendenti dal Ministero della marina; e però non saprei accettare la proposta che mi fa l'onorevole commissario regio, di invitare i commessi di capitaneria a scegliere una diversa carriera. E del resto il curioso consiglio è un espediente che non vale a spostare la questione dai suoi veri termini, nè a sodisfare coloro che si dolgono delle sperequazioni create col disegno di legge già presentato al Senato. I commessi di capitaneria si dolgono appunto che con questo disegno di legge, che tendeva a migliorare le condizioni di essi, che da tempo attendevano, non si sieno fatte le parti giuste, e che le loro aspettative sieno state deluse nella sostanza e nella forma. Così essi dicono, e le risposte avute pare non contradicono, che gli straordinarii degli arsenali sono passati in pianta stabile tutti, mentre delle capitanerie soli venti ottennero uguale trattamento; la categoria commessi di prima classe è stata portata allo stipendio di lire 2000 per gli arsenali; mentre quella corrispondente delle capitanerie è rimasta a lire 1800. Infine, gli impiegati degli arsenali sono divenuti *aiuti contabili*, con nomina reale; mentre gli ex colleghi delle capitanerie sono rimasti a tirare il carretto, con pura nomina ministeriale.

Ore, se questi rilievi sono esatti, mi permetto di osservare che sarebbe stato miglior consiglio ritardare ancora la presentazione di un disegno di legge, che presentarlo incompleto e lesivo delle aspettative di tutti; minor danno far attendere la riforma che affrettarla a detrimento di coloro che essendo in eguale posizione con eguale stipendio, ed alla dipendenza dello stesso Ministero, avevano ragione di attendere riparazione per tutti. Avrei preso volentieri atto delle dichiarazioni del regio commissario se esse avessero contenuto qualche promessa; ma queste mancando sono spiacente di non potermi dichiarare sodisfatto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la scuola e per i maestri.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni.

L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari ».

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 15 che concerne i maestri. Se ne dà lettura.

Art. 15.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Entro un quinqennio dalla promulgazione della presente legge il minimo dello stipendio sarà per le scuole maschili e miste elevato a mille lire e per le scuole femminili aumentato in proporzione.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Rizzetti. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. A questo articolo io, in unione con altri egregi colleghi ed amici, gli onorevoli Bertolini, Morandi, Valle Gregorio e altri, ho presentato un emendamento, il quale è piuttosto di forma che di sostanza. Io non so se la Commissione ed il Governo lo accettano, poichè se lo accettassero rinunzierei a svolgerlo per guadagnar tempo...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto.

RIZZETTI. Allora rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rizzetti ed altri dieci deputati è il seguente:

3° *comma aggiuntivo*:

« Anche agli insegnanti nominati a tutto l'anno scolastico 1903-904, che faranno passaggio, in applicazione dell'articolo 14-*ter*, ad una scuola semestrale saranno assegnati gli aumenti stabiliti dal presente articolo ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

CREDARO, *relatore*. Questo articolo ha riferimento all'articolo 14 *ter*, che fu oggetto di vivace discussione in fine della seduta di ieri. Mi consentano i colleghi una breve dichiarazione a proposito di questa deliberazione della Camera.

Nella relazione della Commissione, che accompagna questo disegno di legge, io ho tentato di determinare lo scopo della scuola semestrale classificata che si viene a creare con l'articolo 14 *ter*, con queste parole:

« In molti dei nostri comuni rurali le scuole annuali esistono soltanto di nome, perchè in effetti all'aprirsi della primavera quasi tutti gli alunni se ne vanno alla campagna. E per converso, durante la stagione invernale le scuole aperte sono inferiori ai bisogni di tutte le frazioni del comune; il quale, quando ha buon volere, cerca di rimediarvi con le scolette facoltative irregolari ».

Le scolette irregolari, i colleghi lo hanno appreso dalla relazione del ministro, in quale misura siano retribuite: con 30, 60, 72, 80, 88; e su fino alle 400 lire annue. Prima di proporre questo articolo alla Commissione, io ho voluto fare delle indagini, ed interrogare gli interessati, sulla opportunità di esso. Volevo trovare l'armonia fra l'interesse della scuola e quello dei maestri. Il presidente della associazione magistrale di Sondrio così commentava l'articolo 14 *ter*:

« Ho voluto consultare vari maestri, specialmente rurali, per ciò solo ora mi è dato corrispondere all'invito di portare il mio parere sul quesito dell'opportunità di accorciare, per certe scuole, la durata dell'anno scolastico. I pareri da me raccolti, una ventina circa, si sono tutti, salvo uno, mostrati favorevoli alla riduzione dell'annata. Alcuni maestri facevano riserve sulla riduzione dello stipendio, ma si persuasero anche dell'equità di tale riduzione. Primo: perchè la riduzione dovrà farsi sui minimi che fisserà la nuova legge; secondo: chè, se riduzioni di stipendio non si facessero, vi sarebbe disparità di trattamento a danno delle maestre, che avranno scuole di dieci mesi; terzo: chè, per effetto dell'aggiunta proposta, non vi sarebbe in sostanza riduzione per quegli insegnanti che continuerebbero la scuola nelle località di immigrazione e che queste località assumerebbero una nuova scuola alla cessazione della propria (e di questo si tratterà nel regolamento). Quarto: chè le nuove scuole, pel primo comma dell'articolo 14 *ter*, sarebbero classificate.

La motivazione dell'opportunità della proposta, e dell'attuazione della proposta di riduzione di durata, potrebbe essere nei seguenti considerando:

Primo: che l'obbligo scolastico è ormai ridotto ad essere semplicemente nominale, e che nominale rimarrebbe anche con le disposizioni della nuova legge Orlando, perchè è *ad libitum* delle autorità comunali. Secondo: che si continuerebbe perciò in certi periodi dell'anno a vedere deserte, o quasi, molte scuole rurali. Terzo: che i comuni continuerebbero ad essere gravati da una spesa o inutile o non proporzionata all'utile che si consegue. Quarto: che se quelle scuole si vogliono mantenere, bisognerebbe una rigida applicazione della legge sull'obbligo, mentre la pratica mostra quanto ciò sia difficile conseguire; per cui coercizione, non potendosi in pratica attuare, è meglio che la scuola si pieghi, si adatti, alle condizioni, alle esigenze, alle abitudini della popolazione, corra cioè appresso alla popolazione stessa.

Quinto: così, senza mezzi coercitivi, si migliorerebbe il rispetto all'obbligo. Sesto: che la riforma è anche consigliata dalle gravi difficoltà, per non dire dalla impossibilità assoluta, della creazione delle istituzioni sussidiarie nei comuni rurali. Settimo: che il comma terzo del proposto articolo 14 *bis*, ossia dell'intervento del Consiglio provinciale scolastico, difende dagli eventuali abusi nella riduzione della durata dell'anno scolastico; difesa, del resto, contenuta anche nell'obbligo di aumentare almeno di un terzo le scuole esistenti (che fu ieri sostituito da un altro emendamento, ma che è reso efficace dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge). Ottavo: che molte scuole sarebbero avvantaggiate per la conseguente diminuzione del numero degli scolari e spesso delle sezioni degli allievi.

In seguito a questa comunicazione di una persona amantissima della classe dei maestri, che ogni giorno ne difende gli interessi, e ad altre consimili pervenute dalle vallate bergamasche, dove pure si deplorano le ingiustizie e i danni provenienti dalla disparità enorme di trattamento fra maestri di scuole annuali e maestri di scuole facoltative, in comuni, dove, per condizioni eccezionali, la scuola annuale non può funzionare, la Commissione aveva deliberato che le scuole fossero ridotte a sette mesi.

L'ispettore scolastico della provincia di Sondrio, vista sui giornali la deliberazione della Commissione, mi scriveva:

« Creda, meglio è in certi luoghi avere quattro « scuole effettive per sei mesi, che due nominali « per tutto l'anno. La questione è quella della « misura degli stipendi che forse si teme di ab- « bassare troppo, stabilendo la scuola di sei mesi, « e si teme di portare una sproporzione fra gli « stipendi e l'opera.

« Ebbene io credo che vi sia un criterio equo « da adottare: alle scuole annuali che durano « dieci mesi si assegna un certo stipendio ripar- « tito in dodicesimi, ed alle scuole di minor du- « rata si assegnano tanti dodicesimi quanti sono « i mesi di effettivo insegnamento, più i due « dodicesimi per le vacanze. Così le scuole a sei « mesi vengono ad avere otto dodicesimi, ossia « due terzi dello stipendio ».

La Commissione ha attribuito invece tre quarti dello stipendio ai maestri che insegnano sei mesi.

Ieri si sono sollevati molti dubbi su questo articolo: esso non potrà avere nessuna applicazione dove non esistono scuole facoltative. Dove esistono scuole facoltative e insieme scuole classificate annuali, queste con circa mille lire di stipendio, quelle con 200 lire, si sostituiranno scuole collaterali semestrali classificate, retribuite con uno stipendio da 750 a 800 lire. Questo nuovo tipo di scuola risponde agli in teressi della scuola ed a quelli del maestro Dove non esistono scuole facoltative, non s potrà applicare l'articolo 14 *ter*.

Vi è il divieto assoluto dell'articolo 6, i quale impedisce ai comuni di diminuire gli stan ziamenti fatti in bilancio per l'istruzione ele mentare e di diminuire in qualsiasi modo g stipendi dei maestri elementari.

Alcuni colleghi hanno presentato un comm aggiuntivo all'articolo 15, nel senso di dichia rare in modo esplicito che tutti i maestri ch si trovano in carica fino alla promulgazion della presente legge non potranno essere obbl gati a passare alle scuole semestrali; e ciò pe garantire l'integrità dello stipendio, anche co l'aumento di questa legge, ai maestri attua mente in carica.

Io ritengo che questo comma non sia ne cessario: ma poichè è bene essere assolutamente chiari, sopra un punto così important della legge, io accetto la proposta degli onorevoli colleghi.

Mi auguro che la scuola semestrale class ficata renda possibile anche nei comuni diss minati sulle Alpi l'applicazione severa dell'ol bligo scolastico, renda possibile aprire nuov scuole, ove occorra, cioè nelle frazioni dei co muni, che ora ne sono prive, e metta i comu e lo Stato in grado di elevare gli stipendi deg attuali insegnanti delle classi facoltative: st pendi, che sono una vergogna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on revole Arnaboldi.

POZZO MARCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà parlare.

POZZO MARCO. Siccome l'onorevole rel tore ha fatto delle dichiarazioni relative all'ar colo 14 *ter* che è stato approvato nella seduta ieri in ordine appunto alle osservazioni che avevo presentato relativamente a questo ar colo, così io ritengo di aver diritto di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, l'articolo 14 *t* è stato già votato ed io non le posso dare facol di parlare. L'onorevole relatore ha creduto dare degli schiarimenti, ma io non posso lascia riaprire la discussione su questo articolo.

CREDARO, *relatore*. Io ho parlato sul cap verso proposto; del resto non ho detto altro.

POZZO MARCO. Allora, onorevole presiden favorisca di iscrivermi su tale capoverso.

PRESIDENTE. Sta bene.

Parli, onorevole Arnaboldi.

ARNABOLDI. Rinunzio a parlare perc la mia proposta è eguale a quella dell'onorev Rizzetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'or revole Vigna.

VIGNA. Io avrei voluto, d'accordo con i colleghi di questa parte della Camera (sinistra), presentare un emendamento perchè il termine per l'elevazione a lire 1000 del minimo degli stipendi fosse abbreviato. Ma non lo presento, perchè non sarebbe accolto; però succintamente dichiaro le ragioni che ne avrebbero consigliata l'accettazione. Ne traggo occasione dall'emendamento del collega Rizzetti, che mi pare abbia ecceduto, o, piuttosto, tradito il suo pensiero.

Nel capoverso dell'articolo 15, quale è formulato dalla Commissione, è detto: « entro il quinquennio », il che lascia adito a che l'onorevole ministro con un po' di buona volontà possa, prima della scadenza del termine del quinquennio, dare quanto da questa legge è promesso.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Chi sa chi ci sarà qui allora!

VIGNA. L'emendamento Rizzetti invece dice: « al termine del quinquennio dalla entrata in vigore... »; il che risolve subito la questione e toglie di mezzo ogni speranza, ogni possibilità che il desiderato aumento sia concesso prima della scadenza del quinquennio.

RIZZETTI. Bisogna essere sinceri!

VIGNA. Ella è sincero nel senso di pensare che l'aumento non sarà dato, se non dopo la scadenza dei 5 anni. Permetta che io dica che noi siamo sinceri nel senso di dichiarare che non rinunziamo alla nostra aspirazione, perchè l'aumento sia dato in un termine più breve.

Sommariamente le ragioni sono queste: innanzi tutto i maestri, che hanno uno stipendio inferiore a lire 1000, sono quelli della seconda e terza classe rurale, i maestri cioè, che compiono il lavoro più penoso e nelle condizioni più difficili, perchè vivono negli umili paesi perduti sulle montagne e nelle campagne più deserte, e poi perchè durano, in virtù delle disposizioni legislative vigenti, quello, che è il peggiore dei tormenti (e qui prego l'onorevole relatore di osservare che l'altro giorno egli ha frainteso il mio concetto allorquando io parlavo del lavoro tormentatore a cui sono assoggettati i modesti maestri delle classi infime): quel tormento insomma che viene dalla scuola unica, dalla scuola, in cui il maestro è obbligato a fare contemporaneamente l'istruzione a tre classi distinte.

CREDARO, *relatore.* La legge rimedia.

VIGNA. La legge rimedia fino ad un certo punto, ma non completamente.

CREDARO, *relatore.* Fin dove può.

VIGNA. Ora, poichè l'onorevole relatore comprende il vero supplizio che è il dover fare scuola contemporaneamente a tre classi, è giusto che ai maestri, che lo sopportano, sia assegnato per lo meno lo stipendio di 1000 lire, che è il minimo necessario all'esistenza.

Vi è poi un'altra ragione che è per noi, di questi banchi, di molta gravità.

Questa mattina si è votato l'aumento delle congrue parrocchiali a lire 1000. Io non parlerò intorno a quanto oramai è stato deliberato, nè lo censurerò; ma farò semplicemente osservare alla Camera la diversità di trattamento: le lire 1000 ai parroci si dànno, nette da ogni imposta o tassa, fra cui è pur compresa quella di ricchezza mobile. Nella relazione dell'onorevole Credaro, invece, si fa rilevare come la Commissione avesse manifestato questo desiderio e come l'onorevole ministro delle finanze si sia recisamente opposto, dicendo che non voleva creare un privilegio a favore di una categoria di impiegati, di stipendiati dal Governo; il privilegio è stato invece votato questa mattina a favore dei parroci. Ed un altro compenso anche ha sanzionato la legge per le congrue parrocchiali ed è quello consistente nella indennità per il fitto, che si aggiunge alla congrua.

Ora io non discuto sulle funzioni che compiono i parroci, nè sul benefizio che a loro si è concesso: sono disposto anzi ad approvarlo. Ma osservo che la nostra civiltà è a base scientifica e che la tendenza del nostro spirito è positiva; onde nella civiltà moderna l'istruzione è una funzione integratrice della civiltà stessa, specialmente nei riguardi dell'industria e dell'agricoltura. Non mi fermerò a rilevare che l'istruzione sia necessaria per divenire cittadini, per godere dei diritti politici, perchè alcuno potrebbe rispondermi che non ci sarebbe poi bisogno di tanti e tanti elettori. Però osservo che oggi anche nelle industrie e nella stessa agricoltura sono indispensabili le più elementari cognizioni. Un tempo nell' industria poteva bastare la energia dei muscoli: oggi l'operaio ha bisogno di molte nozioni, sia pure elementari, per servirsi di quei congegni molto complicati che sono le macchine industriali.

Nell' agricoltura, ai cui uomini principalmente sono rivolti i maestri delle scuole rurali, una volta bastavano la fecondità della terra e il lavoro dell'uomo, oggi invece occorre anche l'ausilio della scienza e di questo i contadini non possono profittare se non hanno le cognizioni necessarie. (*Interruzioni del deputato Cottafavi*).

I contadini hanno appunto bisogno di un certo grado di istruzione per giovarsi degli insegnamenti della scienza. Ecco perchè io dicevo che l'istruzione è funzione integratrice della civiltà e del progresso.

Quindi, se si sono assegnate ai parroci mille lire, (ed io nulla ho da opporre in proposito), mi pare che sia doveroso pensare in uguale misura ai maestri che senza dubbio prestano un'opera per lo meno equivalente a quella dei parroci, specialmente nei comuni rurali. Le mille lire date

agli uni debbono essere concesse anche agli altri perchè almeno ci sia parità di trattamento. Ed io mi auguro, senza provocare una deliberazione della Camera sopra un qualunque emendamento, che l'onorevole relatore ed il ministro vogliano aderire al nostro concetto: mi auguro che l'onorevole ministro, così sincero l'altro giorno nel suo discorso da essersi procurate le approvazioni di tutta la Camera, quando ha detto che non rimarrebbe a quel posto se non gli fossero dati i mezzi per compiere quello che ritiene necessario, anche in questo momento vorrà dichiarare dal suo banco che egli ritiene necessario che sia affrettato quanto più è possibile il compimento di quello che è veramente un legittimo diritto dei nostri più umili maestri. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Rizzetti, ella ritira il suo primo emendamento?

RIZZETTI. Io, con altri colleghi, ho presentato un emendamento che è stato accettato dalla Commissione e dal Governo: poi abbiamo presentato un terzo comma aggiuntivo all'articolo 15, comma che non potè però essere stampato.

PRESIDENTE. Io le domando se mantenga l'emendamento stampato?

RIZZETTI. Lo manteniamo, tanto più che è stato accettato dal Governo e dalla Commissione. Soltanto, poichè sono state elevate obbiezioni circa la dizione del nostro emendamento, proponiamo di dire, invece che « al termine del quinquennio », « entro il quinquennio ».

PRESIDENTE. Va bene. Spetta ora all'onorevole Mantica di parlare. Egli ha pure presentato un emendamento. È presente l' onorevole Mantica?

(*Non è presente*).

CREDARO, *relatore*. Non essendo presente l'onorevole Mantica, la Commissione fa suo l'emendamento presentato da lui, consistente in una semplice correzione di stampa. Però osservo che nella tabella dell'onorevole Mantica bisogna, alle parole: « insegnanti delle scuole maschili » aggiungere « o miste ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mantica ed altri hanno presentato il seguente:

Emendamento.

Alla tabella degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari sostituire la seguente.

			Insegnanti delle scuole	
			maschili	femminili
Scuole classificate.				
Urbane	di 1ª classe	Nei comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti	1,500	1,300
		Negli altri Comuni	1,350	1,150
	di 2ª classe		1,200	1,000
	di 3ª classe		1,140	940
Rurali	di 1ª classe		1,000	850
	di 2ª classe		950	800
	di 3ª classe		900	750
Scuole non classificate.				
Obbligatorie			500	—
Facoltative			200	—

COTTAFAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

COTTAFAVI. A nome dei firmatari di questo emendamento, dichiaro di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Credaro, essendo stata anche questa la intenzione dei firmatari di quell'emendamento

PRESIDENTE. Va bene. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Onorevoli colleghi, io ho presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, dolente che le odierne condi-« zioni del bilancio non consentano il pareg-« giamento fra gli stipendi dei maestri e quelli delle « maestre, riconosce (veramente qui è stampato « afferma » ma io desidererei di sostituire la « parola più opportuna « riconosce ») l'equità d « questo provvedimento e fa voti che possa at-« tuarsi al più presto ».

Non verrò qui a ripetere gli argomenti che dentro e fuori della Camera sono stati esposti a favore della parità degli stipendi, perchè il tempo incalza e perchè sarebbe superfluo. Voi tutti, o signori, quale che sia il vostro giudizio personale, li conoscete. Quanto a me, sono dell'opinione medesima che espressi in quest'aula quattro anni sono, nell'ora ingenua delle prime illusioni parlamentari (*Si ride*), quand'ebbi a dire che la disparità di trattamento deriva più che altro dalla logica del tornaconto mascolino a cui s'informano le leggi.

L'opera delle maestre è assolutamente eguale

a quella dei maestri, se, per qualche riguardo, non può dirsi maggiore, perchè nelle classi femminili essa comprende anche i lavori donneschi, che importano un dispendio considerevole di tempo.

Si è ripetuto cento volte che le maestre hanno minori bisogni, ma si dimentica che spesso si impongono maggiori cure e maggiori doveri, che spesso tocca a loro sovvenire la madre vecchia, aiutare i fratellini a compiere il corso degli studi, temperare le angustie della casa da cui sono uscite. E inoltre, e sopratutto, le maestre hanno bene il diritto di trarre dalla loro opera quanto basti a sopperire alla dignità della vita anche nelle sue forme esterne, come noi, signori, abbiamo il dovere di sottrarle, per quanto sia possibile, alle suggestioni insidiose che, nella loro delicata condizione sociale, vengono facilmente dal disagio.

È stato obbiettato in questa Camera che la Norvegia è l'unico paese il quale fin qui abbia pareggiato le retribuzioni. Ma è questa una ragione sufficiente per impedire a noi di fare, o almeno di augurare, altrettanto? Abbiamo lo sconforto di sentirci inferiori ad altri popoli in tante altre cose, che possiamo bene concederci il piccolo compenso morale di mostrarci superiori in questa. E, del resto, non sarebbe compenso illegittimo, giacchè, signori, se per forza di eventi la donna italiana è entrata fra le ultime nella evoluzione del pensiero e del costume moderno, se non può paragonarsi ad altre donne per abitudini di partecipazione viva al movimento intellettuale e sociale, essa è tuttavia tra le più sveglie di spirito, tra le più nobili d'animo, tra le più ricche di intuito, di genialità e specialmente di devozione. (*Bene*). Tanto è vero che non c'è paese nel cui risorgimento nazionale la donna, o aristocratica, o borghese, o popolana, abbia avuto così gran parte come nel nostro; e non c'e storia come la nostra in cui le virtù patrie siano state così largamente santificate dalle virtù femminili.

Contro la parità degli stipendi è stato addotto un argomento di carattere pratico. Si è detto cioè: oggi in cui la prestazione d'opera delle maestre è meno quotata, esse possono venire preferite ai maestri; quando invece le une e gli altri saranno pagati in eguale misura, i comuni preferiranno sempre i maestri. Ma io credo che questo argomento non regga all'analisi. Oggi, infatti, nelle scuole miste, l'istituzione delle quali è largamente agevolata da questa legge, le maestre fruiscono già di uno stipendio pari a quello dei maestri. Ora, come mai i comuni vorranno surrogare i maschi alle femmine nelle classi femminili? o anche in quelle classi inferiori maschili dove i piccoli allievi hanno più bisogno di cure casalinghe? No: io non credo che sia possibile questa minacciata esclusione o diminuzione delle maestre, perchè da tutti e sempre sarà riconosciuto che ad alcuni uffici delicati, affettivi e dirò domestici dell'educazione esse si manifestano più spontaneamente appropriate; perchè tutti e sempre sentiranno che per molte di loro il ministero educativo diviene quasi un surrogato o un complemento gentile della maternità.

L'altro giorno, all'onorevole Gallini, il quale proponeva che il pareggiamento venisse effettuato entro un quinquennio, l'onorevole presidente del Consiglio rispose respingendo questo impegno finanziario che avrebbe potuto pesare, egli disse, sui suoi eventuali successori e soggiungendo insieme che circostanze propizie avrebbero potuto, per avventura, abbreviare questo termine di cinque anni. In altre parole, l'onorevole presidente del Consiglio diceva: voi chiedete troppo, e forse troppo poco. Ebbene, tenendo nel debito conto queste sue considerazioni, io non propongo oggi alcun termine tassativo di tempo; mi limito ad affermare un principio, ad esprimere un voto, e prego vivamente l'onorevole Giolitti di non voler opporvisi.

Quanto all'onorevole Credaro, a cui la causa degli insegnanti tanto deve non solo di patrocinio morale ma di risultati pratici, so ch'egli è favorevole al mio pensiero.

Confido non discordi da lui l'onorevole Rubini, che non vedo qui presente, se almeno ho bene interpretato le parole con le quali l'altro ieri egli esortava l'amico Gallini ad affidarsi al tempo, al moto progressivo e spontaneo delle idee: moto che con questa proposta io auguro appunto provvidamente sollecito. Ma spero sopratutto che non si dichiari contrario l'onorevole ministro dell'istruzione, intelligenza modernamente libera, animo aperto a tutte le iniziative savie e rette, ogni qual volta (e non sarebbe questo il caso) il suo buon volere non s'infranga contro le dure porte del pubblico erario.

Dopo ciò, raccomando il mio ordine del giorno, che ha significato di affermazione morale, non di opposizione politica, ai colleghi di ogni parte della Camera, i quali siano intimamente persuasi, come sono persuaso io, che pareggiare nelle scuole le sorti delle maestre a quelle dei maestri non è già atto cavalleresco (la cavalleria, signori, è un'amabile finzione con cui gli uomini usano mascherare di ossequio il sentimento orgoglioso della propria superiorità) (*Bravo!*), bensì opera di vera giustizia, pubblico riconoscimento di quel prezioso contributo di pensiero, di affetto, di sacrificio, che le educatrici del popolo italiano recano oggi non meno degli

educatori al suo invocato miglioramento intellettuale e morale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet Alfonso.

FARINET ALFONSO. Io vorrei pregare l'onorevole ministro e la Camera di non fissare il minimo di quello che chiamerò stipendio, per modo di dire, per le scuole non classificate. Chiamare queste 200 lire uno stipendio è fuori di posto. Sarà una indennità, un sussidio, ma non certo uno stipendio per mantenere il maestro. Perchè chiedo questo? Perchè la Commissione ed il ministro, qualora non consentano nella mia preghiera, facciano almeno dichiarazioni tali da togliere qualunque equivoco nell'interpretazione di quest'articolo di legge. Nelle nostre valli alpine abbiamo comuni di 900 e 1000 abitanti che sono divisi in 10, 12, 15 frazioni anche di poche famiglie ciascuna, le quali durante l'inverno sono completamente tagliate fuori del capoluogo, sì che i ragazzi e le ragazze non possono nei cinque mesi d'inverno frequentare la scuola comunale. Ora, non essendo possibile assolutamente ai comuni di mantenere in ciascuna frazione di 50 o 100 abitanti un maestro comunale corrispondendogli gli stipendi stabiliti dalla legge, si ricorre a questo artificio, che la persona più istruita della frazione è incaricata dal comune, durante questi mesi, in cui i ragazzi non possono accedere alla scuola comunale, d'insegnare loro a leggere e scrivere, di fare insomma quello che farebbe il maestro nel capoluogo. Ora è possibile, onorevoli colleghi, che un comune che abbia 600 o 700 abitanti e che abbia 10 o 12 di queste piccole frazioni, dia a ciascuno di questi maestri improvvisati, uno stipendio, un'indennità o un sussidio di 200 lire? Questo sarebbe assolutamente impossibile.

Il Ministero della pubblica istruzione ha distrutto una gran parte di queste scuole, alle quali noi dobbiamo se nelle nostre valli non ci sono analfabeti. E come ha fatto a distruggerle? È una cosa così enorme che, quando io la spiegavo all'onorevole Credaro, egli mi rispondeva che era assolutamente impossibile e che non ci poteva credere. Questi maestri che, come ho detto, sono le persone più istruite di ciascuna frazione, non sono patentati, nè hanno diritto alla pensione. Ebbene, il Ministero della pubblica istruzione ha obbligato i comuni a dare il contributo alla Cassa pensioni anche per questi maestri che non hanno diritto a pensione e per evitare questa ingente spesa, che era assai maggiore di quanto non ricevessero i maestri stessi, una gran parte di queste scuole furono abolite. Ora se si stabilisce che in ognuna di queste frazioni, dove ci saranno quattro famiglie, si debba dare all'insegnante un sussidio, (perchè non possiamo chiamarlo stipendio) di 200 lire, i piccoli comuni si troveranno nell'impossibilità di corrispondere anche questo sussidio e quindi aboliranno queste scuole; e così questa egge farà sì che nelle nostre valli, comincino a sorgere gli analfabeti.

Quindi prego il ministro e la Commissione o di lasciare senza determinazione il *minimum* di questi così detti stipendi per questi maestri non patentati della frazione, che sono una necessità assoluta nei nostri paesi di montagna, o di fare dichiarazioni tali per cui in avvenire non si debba a questi applicare questa disposizione di legge, perchè con ciò si distruggerebbero queste scuole che nei nostri paesi sono di una necessità assoluta.

Dalla risposta del ministro e del relatore trarrò norma per fare, ove occorra, proposte concrete.

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzo Marco ha facoltà di parlare.

POZZO MARCO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che su questo articolo 15 vi sono diverse proposte. Innanzitutto vi è l'ordine del giorno dell'onorevole Fradeletto, poi vi sarebbero due emendamenti dell'onorevole Rizzetti, ed infine l'emendamento dell'onorevole Mantica che modifica la tabella, e che la Commissione accetta.

Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il loro avviso su queste proposte.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dirò brevemente il pensiero del Governo sui vari emendamenti presentati.

In quanto al primo emendamento Rizzetti, relativo allo stipendio fisso che sarà corrisposto alle maestre fra cinque anni, il Governo l'accetta.

L'obbiezione fatta dall'onorevole Vigna però è giusta; non possiamo escludere, per quanto la riteniamo debole, la speranza che si possa pervenire al pareggiamento prima dello spirare del quinquennio, sicchè credo preferibile la formula antica: « entro un quinquennio ».

Quanto al secondo emendamento Rizzetti dichiaro sinceramente che non l'ho capito bene. Pare che esso si riferisca alla questione dell'articolo 14 *ter*, che dette occasione all'onorevole Credaro di fare nuove dichiarazioni in proposito. Confermo quello che dissi ieri. Il caso cui si riferisce l'articolo 14 *ter* è estremamente eccezionale, e credo che gli onorevoli colleghi che se ne sono tanto preoccupati non abbiano reso un servigio alla loro stessa causa. L'estrema eccezionalità del caso deve ritenersi implicita *in re*. Non è ammissibile che di regola il mini-

stro consenta questa forma di scuola a scartamento ridotto.

L'onorevole Pozzo sa che nella legge comunale e provinciale è detto, senza fare accenno alla eccezionalità, che il sindaco ha facoltà di ordinare la demolizione di una casa per ragioni di sicurezza. Faccia conto, onorevole Pozzo, che, discutendosi questa disposizione, si fosse venuti a dire: ma voi date al sindaco la facoltà di demolire un intero quartiere perchè non circondate la sua facoltà di tutte le garanzie necessarie. Si sarebbe potuto rispondere quello che ho risposto a lei che cioè l'eccezionalità è nella cosa stessa.

Io escludo che il caso di una scuola di sei mesi possa essere un caso anche relativamente frequente; sarà affatto eccezionale ed assicuro l'onorevole Pozzo che i freni che escogiteremo saranno severissimi e avranno sede nel regolamento.

Tornando all'emendamento dell'onorevole Rizzetti, intende l'egregio collega che gli insegnanti nominati nel 1903-904 non potranno subire la diminuzione del quarto?

RIZZETTI. No.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Intende allora che gli insegnanti nominati a tutto l'anno scolastico 1903-904 che faranno passaggio ad una scuola semestrale avranno gli aumenti stabiliti dal presente articolo?

Ma questo è naturale, non vi è dubbio. La legge dice che gli aumenti si applicano a quegli insegnanti che sono in ufficio al primo luglio, dunque nell'anno scolastico 1903-904. Quindi l'emendamento mi pare superfluo, e prego l'onorevole Rizzetti di non insistervi perchè in seguito si potrebbe andar sofisticando sulle ragioni per cui fu introdotto e ciò turberebbe l'applicazione della legge.

L'onorevole Farinet ha denunziato un grandissimo torto del Ministero della pubblica istruzione, che ha sorpreso vivamente l'onorevole Credaro e che sorprende anche me. Egli non si meraviglierà troppo, se gli dirò che lo ignoravo. Esaminerò la questione e vedrò di risolverla nel senso da lui indicato, che mi pare equo.

Intanto gli dichiaro che, secondo me, gli insegnanti delle scuole non classificate e facoltative rimunerati con 200 lire, se non di stipendio, di indennità o di sussidio, possono essere anche maestri non patentati. E la tabella non lo vieta, perchè parla di insegnanti delle scuole; ora a' termini del regolamento non è vietato di consentire che coloro i quali nelle borgate alpestri danno un po' d'istruzione ai contadini possano anche insegnare senza patente.

Resta l'ordine del giorno dell'onorevole Fradeletto. Questi ha parlato da par suo, cioè magnificamente, in favore di una tesi che è stata già largamente discussa. Ora volendo io rendere un servizio alla causa del pareggiamento degli stipendi dei maestri e delle maestre, desidero che l'ultima parola detta sull'argomento rimanga quella dell'onorevole Fradeletto e quindi mi astengo dal tornare sulla questione, che è stata, ripeto, largamente dibattuta.

Considererò dunque l'ordine del giorno soltanto in rapporto ai provvedimenti che ora pigliamo. L'ordine del giorno afferma due cose: afferma l'equità del provvedimento, fa voti che possa attuarsi al più presto.

Ora noi abbiamo nello stesso tempo da votare un articolo che sarà, pare, approvato, posto che nessuna controversia è sorta intorno ad esso, e l'articolo dice, che entro un quinquennio lo stipendio minimo dei maestri sarà di lire 1,000 e delle maestre di lire 850.

Ora la Camera, nel momento stesso in cui almeno per cinque anni nega che il pareggiamento si possa attuare, non può fare il voto che al più presto si dia il pareggiamento, perchè ciò potrebbe far credere che per la Camera italiana un termine minimo di cinque anni rappresenti il più presto possibile e desiderabile.

Mi pare dunque che ci sia una contraddizione sostanziale fra le due deliberazioni che dovremmo prendere. Anzitutto affermare l'equità di un provvedimento, che è in opposizione con un altro, significa dichiarare che quest'altro è iniquo ed io non vorrei che il corpo legislativo, il più alto corpo dello Stato, nel deliberare affermasse per implicito che i suoi provvedimenti sono iniqui.

Inoltre il dichiarare l'equità di un provvedimento e nello stesso tempo il negarne l'attuazione immediata non mi pare cosa degna di un'alta assemblea.

Resterebbe la pura manifestazione di principio.

Ora, onorevole Fradeletto, io non voglio riaprire la questione, perchè dissi che desidero che l'ultima parola detta sia la sua, ma tenga pur conto di tutti quegli altri pareri che nella Camera si sono manifestati in senso contrario al pareggiamento. Perchè cimentare un principio alla prova di una votazione?

Pertanto io vorrei pregare vivamente l'onorevole Fradeletto di non insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, accetta l'emendamento dell'onorevole Mantica?

ORLANDO, *ministro dell' istruzione pubblica.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREDARO, *relatore*. Comincio sull'ordine del giorno dell'onorevole Fradeletto col fare due dichiarazioni: la maggioranza della Commissione non può accettare il suo ordine del giorno; il deputato Credaro, come lo ha votato l'altro giorno, quando fu proposto dall'onorevole Gallini, così lo voterà oggi.

L'onorevole Vigna ha sollevato qui una questione molto delicata. Ed egli ha ragione sostanzialmente: però si potrebbe fargli osservare che stamane la Camera ha restituito ai parroci quello che, dicono, era stato loro rubato in altri tempi: la congrua è pagata sui fondi del culto e non sui fondi dello Stato. (*Interruzione*).

Questa, onorevole Vigna, è l'obbiezione che è stata fatta a me in seno alla Commissione, quando io ho esposto quello che ella disse questa mattina nella Camera: la riferisco tale e quale, parlando sempre a nome della maggioranza della Commissione.

L'onorevole Farinet non vuole i quattrini che gli offre lo Stato. Perchè in questa tabella si stabilisce che il minimo per gli insegnanti delle scuole facoltative, che abbiano un numero minimo di alunni da fissarsi per regolamento, è di 200 lire e che la differenza fra la retribuzione comunale e la retribuzione stabilita dalla tabella è offerta dallo Stato ai comuni. Se i comuni del collegio dell'onorevole Farinet Alfonso non vorranno accettare questo aumento pei maestri delle scuole facoltative, io credo che l'onorevole Luzzatti ne sarà molto lieto...

FARINET ALFONSO. Ma non è questo.

CREDARO, *relatore*. Sta in questi termini. Appunto, non è che sia obbligatorio ai comuni elevare lo stipendio dei maestri delle classi facoltative, ma lo Stato ha messo in bilancio con questa legge una determinata somma per concorrere nel pagamento dello stipendio di questi insegnanti fino alla somma di 200 lire, e si è fatto calcolo che occorrano 37 mila lire circa.

Io mi auguro che queste scuole facoltative, di fronte al nuovo istituto della scuola semestrale classificata, che sarà retribuita con 700 od 800 lire, scompaiano così in Valle d'Aosta come in Valtellina e nelle valli bergamasche.

Le osservazioni che l'onorevole Farinet ha fatto sul Monte pensioni sono giuste; ma dovranno essere discusse fra un anno, poichè per legge alla fine del 1905 si deve fare il bilancio tecnico del Monte pensioni e modificare le tabelle e le disposizioni della legge che vi si riferisce. In quella sede l'onorevole Farinet potrà ripetere le saggie osservazioni che oggi ha potuto qui portare.

Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro che l'ultimo comma dell'articolo 14 *ter* è da intendersi nel senso che tutti i maestri che sono in ufficio alla promulgazione di questa legge avranno gli stipendi determinati dalla tabella che abbiamo innanzi e gli aumenti che sono stabiliti dall'articolo 15 fra un quinquennio, io prego gli egregi colleghi di ritirare l'emendamento, che non ha più ragione di essere.

E ringrazio il ministro delle franche dichiarazioni che ha fatto in ordine alla interpretazione di questo articolo, cui qualche oratore ieri diede un' estensione maggiore di quella che ha e può avere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Farinet Alfonso. Ne ha facoltà.

FARINET ALFONSO. Bisogna che io non mi sia espresso abbastanza chiaramente, perchè l'onorevole ministro ha risposto ad obbiezioni che io non aveva fatto. Io non ho chiesto se quest'insegnanti modesti, che fanno scuola a cinque, sei, sette ragazzi, durante i cinque mesi d'inverno, possano far senza patente; ma ho detto che nei comuni alpestri, dove bisogna mantenere dieci, dodici di queste scuole, se noi imponiamo un minimo di stipendio per questi insegnanti di 200 lire, finiamo col sopprimere queste scuole, promovendo l'analfabetismo che vorremmo sopprimere.

Quanto a quello che dice l'onorevole Credaro, che cioè, la somma necessaria a raggiungere le 200 lire verrà data dal Governo, me ne rallegro immensamente: e sono ben lungi dal volerla rifiutare. Ma quanto a quello che poi lo stesso onorevole Credaro diceva, che cioè le scuole semestrali sopprimeranno queste scuole alpestri, è una illusione che bisogna assolutamente bandire. Nei comuni più alti delle Alpi nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed una parte di aprile ci sono delle frazioni da cui è assolutamente impossibile, e per la temperatura e per la neve, venire alla scuola comunale. Ora dove si potrebbe mettere la scuola semestrale? O si vorrebbe tenerla aperta nei mesi da maggio a settembre? Ma se avete ammesso tutti ieri che questa è la stagione in cui i figli dei contadini sono occupati per i lavori dell'agricoltura, e quindi non frequentano le scuole! Quindi non ci facciamo illusioni sopra queste scuole semestrali, che nelle frazioni e nei comuni ai quali accenno, saranno assolutamente inutili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Io ringrazio l'onorevole relatore del suo rinnovato consenso...

CREDARO, *relatore*. Il relatore no, il deputato Credaro.

FRADELETTO. Ringrazio dunque il depu-

tato Credaro del suo consenso personale, che troppo mi conforta perchè io m'induca a ritirare il mio ordine del giorno. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle sue benevole parole, ma mi sorprende davvero che egli non abbia creduto di accettare la mia proposta.

L'altro giorno si è respinto l'impegno finanziario; oggi si respinge anche la semplice affermazione morale. –

Le povere maestre non trovano proprio grazia presso di voi! (*Oh! oh!*). Ma se è vero che, da Orfeo in poi, il risentimento delle donne porta sfortuna, forse fra breve dovrete pentirvene! (*Si ride*).

Dice il ministro che la mia proposta è in contradizione col secondo comma dell'articolo 15. Ma gli è che io non approvo questo secondo comma...

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Allora siamo d'accordo.

FRADELETTO. ... o tutt'al più mi rassegno ad accettarlo come una misura forzata e transitoria. L'onorevole ministro lascia pur comprendere che in fondo si tratta di un voto platonico. Può darsi, ma un principio, quando è enunciato ed accolto, trova presto o tardi la via per tradursi in realtà. Io speravo che la Commissione augurasse con me che questa via fosse molto sollecita; m'accorgo invece che se proprio non la vuol lenta, nemmeno osa affrettarla con la semplice espressione di un desiderio. Non mi turba poi il dubbio, cui accennava l'onorevole Orlando, di compromettere la mia idea con un eventuale voto contrario della Camera, perchè le idee buone, come questa, hanno una singolare capacità di rimbalzo morale e dalla caduta di oggi possono trarre maggior forza per risollevarsi e vincere domani. Il mio ordine del giorno risponde ad un convincimento troppo radicato in me e negli amici miei, troppo diffuso ormai nel paese, perchè io possa rinunciarvi. Lo mantengo dunque, quale che debba esserne la sorte, dolente che un ministro illuminato, come l'onorevole Orlando, non abbia creduto di poter concedere questo tenue conforto morale alla grande famiglia delle educatrici popolari, a quella eletta famiglia fra la quale potè spuntare la fervida ed umana poesia di Ada Negri! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Procederemo prima alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Fradeletto del seguente tenore:

« La Camera, dolente che le odierne condizioni del bilancio non consentano il pareggiamento fra gli stipendi dei maestri e quelli delle maestre, riconosce l'equità di questo provvemento e fa voti che possa attuarsi al più presto ».

Quest'ordine del giorno non è accettato dal Governo, nè dalla maggioranza della Commissione.

Lo pongo a partito. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno del deputato Fradeletto è approvato. — Applausi a sinistra*).

Passeremo ora alla votazione dell'articolo 15.

Leggo il primo comma, con la tabella emendata dall'onorevole Mantica, che ne è parte integrante.

Art. 15.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agl' insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Tabella degli siipendi degli tnsegnanti elementari.

			Insegnanti delle scuole	
			maschili o miste	femminili
Scuole classificate.				
Jrbane. . .	di 1ª classe	Nei comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti	1,500	1,300
		Negli altri Comuni	1,350	1,150
	di 2ª classe	. . . . .	1,200	1,000
	di 3ª classe	. . . . .	1,140	940
ɪurali . . .	di 1ª classe	. . . . .	1,000	850
	di 2ª classe	. . . . .	950	800
	di 3ª classe	. . . . .	900	750
Scuole non classificate.				
)bbligatorie			500	—
'acoltative			200	—

Pongo ai voti questa prima parte dell'arti-
)lo 15, che include l'approvazione della tabella.
(*È approvato*).

Onorevole ministro della pubblica istruzione,
ɔcetta che al secondo comma sia sostituita la
ɔrmula proposta dall'onorevole Rizzetti ?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
ccetto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'e-
endamento che l'onorevole Rizzetti sostituisce
capoverso dell'articolo:

« Entro il quinquennio dalla promulgazione
ɔlla presente legge, i minimi degli stipendi per
scuole elementari classificate saranno fissati
ɔme segue:

a lire *mille* per le scuole maschili e miste;

a lire *ottocentocinquanta* per le scuole fem-
inili.

(*È approvato*).

Ora viene il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Rizzetti.

RIZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Circa il terzo comma aggiuntivo proposto da me e da alcuni colleghi debbo dare anzitutto alcune spiegazioni all'onorevole ministro, il quale ha manifestato qualche dubbio circa la sua interpretazione.

Questo comma aggiuntivo era inteso a chiarire l'ultimo comma dell'articolo 14; ma, dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, noi prendiamo atto di queste dichiarazioni e ritiriamo il nostro comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 15 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 16.

L'aumento di stipendio risultante dalla ta-

bella di cui all' articolo precedente in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-905 e 1905-906, a partire dal 1° luglio 1904.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

VIGNA. Ho chiesto di parlare circa questo articolo per avere una spiegazione dall'onorevole ministro intorno ad una questione che si è già presentata e che potrà ripresentarsi in seguito a questa legge.

I comuni, che hanno assegnato l'alloggio gratuito ai loro insegnanti, in quali condizioni si troveranno? Io leggo qui « l'aumento in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall' insegnante al primo luglio... »: vale a dire che il Governo darà soltanto la differenza tra lo stipendio pagato dal comune al maestro, e quello che viene ad essere il minimo legale stabilito da questa legge. Ora, se un Comune attualmente paga al suo maestro il minimo legale, più dà l'alloggio gratuito in virtù di quella disposizione del regolamento che l' onorevole ministro conosce meglio di me, questo di più, che è rappresentato dall'alloggio, è compreso nello stipendio effettivamente goduto? Oppure con la frase « effettivamente goduto » si intende soltanto ciò che è pagato materialmente in denaro? Io credo che l'onorevole ministro voglia dire che si tratti effettivamente di ciò che è danaro; e vorrei quindi, ad evitare questioni, che mi furono fatte notare perchè le sottoponessi all'onorevole ministro nell'attuale discussione, vorrei, dico, si dichiarasse che l'alloggio gratuito, concesso dai comuni, non debba menomamente essere considerato in quest'articolo 16, di modo che gli insegnanti abbiano il minimo legale, più ancora, nei casi, in cui attualmente ne godono, l'alloggio gratuito. Sarebbe un principio di giustizia e di equità; inquantochè i comuni, che concedono attualmente l'alloggio gratuito, lo hanno fatto in vista di speciali considerazioni attinenti alla località dove gli insegnanti prestano la loro opera; e sarebbe singolare che questa legge, la quale vuole migliorare le condizioni dei maestri, per questi insegnanti invece compiesse un atto ingiusto. Spero quindi che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore faranno dichiarazioni rassicuranti in proposito.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Onorevole Vigna, non mi pare opportuno, in sede di approvazione di un articolo di legge, esaminare e risolvere questioni di applicazione concreta. Ella, onorevole Vigna, che è giurista, comprende che mutare alcuni degli elementi di fatto, significa mutare la conclusione a cui si arriva. In certi casi la concessione gratuita dell'alloggio può non rappresentare un aumento di stipendio, e in certi casi sì. Riserbiamo dunque il giudizio al momento dell'applicazione. La risposta che ella desidera, e che, come è naturale, dovrebbe tenere in conto un insieme di casi variabili, io non la posso dare, perchè non posso giudicare ora di tutte le questioni che si potranno presentare. Nella applicazione si esaminerà caso per caso, partitamente.

VIGNA. I comuni che hanno dato l'alloggio gratuito prima della legge...

CREDARO, *relatore.* Se non c'è contratto speciale tra maestro e comune io opino che l'alloggio non debba essere calcolato in diminuzione degli assegni indicati nella tabella degli stipendi.

PRESIDENTE. A questo articolo 16 è stato proposto dagli onorevoli Bossi, Morgari e Cabrini il seguente emendamento: « *Alle parole* sarà dato dai comuni in un biennio *sostituire le altre* sarà corrisposto entro un anno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini per svolgere questo emendamento.

CABRINI. La proposta firmata dai colleghi Bossi e Morgari e da me, si può dire una proposta eminentemente ostetrica, in quanto tende a far compiere entro un anno questo parto dell'aumento degli stipendi che il Governo e la Commissione propongono semplicemente di dare in un biennio. Io comprendo la vanità di una discussione simile quando ieri le dichiarazioni del ministro, e specialmente quelle del presidente del Consiglio, hanno tirato un tal catenaccio che sconsiglia addirittura dall'insistere in questo punto.

Ad ogni modo io noto (altri ha già fatto il confronto tra il minimo di 1,000 lire assicurate ai parroci e negato ai maestri) quest'altro fatto, facendo pure un confronto. Nell'ordine del giorno della Camera c'è un disegno di legge che aumenta di 300 lire all'anno lo stipendio degli ufficiali: e questo aumento non si propone punto di darlo in due anni, ma decorrerà dal primo luglio prossimo. Dunque ai parroci ed agli ufficiali si dà subito; ai maestri invece si vuol dare soltanto fra due anni. (*Commenti*)

RIZZETTI. Pel Ministero della guerra c'è un bilancio consolidato; qui invece i mezzi non ci sono.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la proposta degli onorevoli Cabrini, Bossi e Morgari?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non l'accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

CREDARO, *relatore.* Neppure.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'emendamento degli onorevoli Bossi, Morgari e Cabrini:

« *Alle parole:* sarà dato dai comuni in un biennio, *sostituire le altre:* sarà corrisposto entro un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora a partito l'articolo 16 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Art. 17.

Gl'insegnanti delle scuole classiche urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l'applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle lire 100 annue e quelli delle scuole classiche rurali, che avranno un aumento inferiore alle lire 135 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come all'articolo precedente.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziati stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 19.

Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 15, 16 e 17;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'articolo 18, capoverso secondo;

c) per la quota-parte degli aumenti di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge;

d) per il maggiore contributo che i comuni dovranno versare al Monte Pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale di cui all'articolo 17.

Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell'11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce e sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della presente legge.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Per evitare un equivoco cui potrebbe dar luogo l'ultimo comma del presente articolo io pregherei la Camera di voler accettare questo semplice emendamento, là dove è detto: « Il concorso stesso si riferisce » far punto, e poi continuare: « Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole ecc. »; e ciò per evitare che, per le scuole istituite dopo la presente legge, si debba dare non solo il concorso stabilito da questa legge ma anche quello della legge del 1886.

COTTAFAVI. Va bene, è più chiaro.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma dell'articolo 19 suonerebbe così:

« Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell' 11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della presente legge ».

Pongo a partito l'articolo 19 con questa modificazione. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonchè dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, verrà eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al secondo semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si farà per rata annuale non più tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.

La liquidazione sarà basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso.

Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato al comune per l' aumento di stipendi stabilito

dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al 1° luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, si partirà da questi minimi, senza tenere conto della eventuale differenza in meno.

Lo Stato sospende il rimborso ai Comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Propongo che nell'ultimo comma, dove è detto che « lo Stato sospende il rimborso ai comuni, ecc. », si dica così: « Lo Stato, dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso », ecc.

E ciò per evitare il pericolo che la Corte dei conti richieda la dichiarazione che i maestri siano stati pagati. Allora i comuni non sarebbero pagati mai. La Corte dei conti non registrerebbe i mandati.

PRESIDENTE. Allora si dirà così nell'ultimo comma:

« Lo Stato, dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri ».

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 20, con questa modificazione.

Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 21.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):

a) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 103 da lire 146,743 a lire 46,000;

b) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da lire 213,338 a lire 20,000, sostituendo all'attuale denominazione la seguente: « Assegni di benemerenza ai maestri ed alle « maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi « decreti 24 marzo 1895, n. 84 e 22 gennaio « 1899, n. 50) ed assegni di benemerenze ai di« rettori ed alle direttrici didattiche (Regio de« creto 27 febbraio 1902, numero 79) »;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 112 da lire 281,000 a lire 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri;

d) istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 475,000 e la denominazione seguente: « Retribuzione agl'insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'articolo 10 della presente legge »;

e) aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo numero 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) della somma necessaria per corrispondere ai comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge come è detto al precedente articolo 19.

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *relatore*. Onorevole presidente, c'è un errore di stampa nel comma segnato con la lettera (*d*) di questo articolo 21 concordato fra la Commissione e il Ministero: invece di 475,000 bisogna leggere 500,000. E ciò in relazione ad un articolo già approvato dalla Camera.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 21 con questa modificazione di cifra. Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Art. 22.

Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 12 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, numero 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sarà inscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione in aumento del fondo inscritto al capitolo da istituirsi nello stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 21, lettera *d*).

(*È approvato*).

Art. 23.

I proventi delle tasse e sopratasse di esame, di diploma e di ammissione stabilite agli articoli 7 e 8 che eccedano la somma di lire 1,500,000 saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari. Se i proventi fossero inferiori a quella somma, si provvederà alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Raggiunta che sia la fine per l'esecuzione della presente legge, il contributo annuo del Tesoro al netto delle tasse e soprattasse sopra indicate, giusta gli articoli 16, 17 e 19 non potrà superare la somma di lire 7,200,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Orlando.

ORLANDO, *ministro per la pubblica istruzione*. Per rendere più chiara l'ultima proposizione di questo articolo 23, proporrei che là dove è detto: «Raggiunta che sia la fine per l'esecuzione della presente legge ecc.», si dica invece: «Per la completa esecuzione della presente legge ecc.».

CREDARO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 23 con questa modificazione proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Art. 24.

La parte dello stanziamento del capitolo numero 103 da erogassi per sussidi straordinari agl' insegnanti elementari è ripartito in ogni esercizio finanziario fra le singole provincie del Regno in proporzione del numero degli insegnanti elementari in ciascuna esistenti.

I sussidi saranno assegnati dal provveditore su proposte di Commissioni circondariali composte dall'ispettore scolastico, presidente, da un membro eletto dal Consiglio scolastico provinciale e da un insegnante elementare, che risieda nel capoluogo del circondario, eletto dai colleghi del circondario medesimo, nei modi e tempi che saranno stabiliti nel regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Io desidererei che in questo articolo 24 fosse modificata la parte dove è indicato il numero del capitolo del bilancio per evitare il pericolo che, cambiando il numero del capitolo, la legge non potesse più avere la sua esecuzione. Credo che ciò sia tanto intuitivo e semplice che troverà benigno accoglimento dalla Commissione e dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io sono anche più radicale dell'onorevole Cottafavi perchè propongo addirittura la soppressione di questo articolo. La Commissione ha proposto che i sussidi vadano solo a beneficio delle vedove e degli orfani; e per raggiungere questo scopo non occorrono tanti meccanismi. Propongo perciò la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione non si oppone?

CREDARO, *relatore*. Non si oppone.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 24 rimane soppresso.

Art. 24 *bis*.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti la somma corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degli insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento:

Al 2° comma, *dopo le parole:* che il Governo, *aggiungere le seguenti*: tenuti in considerazione speciale gli istituti esistenti di Assisi e di Anagni,» presenterà al Parlamento ecc.

Fani, Roselli, Cottafavi, Maresca, Landucci, Laudisi, Falconi Nicola, Valeri, Donati, Orsini, Baroni, Manna, De Cesare, Morandi, Rovasenda, Chinaglia, Basetti, Fortunato, Bianchini, Torlonia, Freschi, Rizzo Valentino, Torrigiani, Rizzetti, Falconi Gaetano, Valle Gregorio, Morpurgo, Pompilj, Marazzi, Pavoncelli, Visocchi, Santini, Soulier, De Giorgio, Jatta, Zella-Melillo, De Amicis, De Renzis, De Martino, Lucca, Pellegrini, Borghese.

L'onorevole Fani ha facoltà di parlare.

FANI. Io esposi alla Camera le ragioni per cui si devono tenere in speciale considerazione i due istituti esistenti per gli orfani e le orfane dei maestri elementari, da più anni stabilitiin Assisi ed Anagni, e per i quali a me sembrava atto di doverosa giustizia ciò che io proponeva. Prego quindi il ministro e la Commissione di accogliere la mia proposta.

Se la Commissione, la quale parlò per bocca dell'onorevole Credaro, insiste nella osservazione che per il modo di erogazione di questi fondi occorre aspettare il voto dei maestri, io non avrei difficoltà di modificare l'emendamento così: «tenuti in considerazione speciale i due istituti esistenti di Assisi e di Anagni ed i voti delle associazioni magistrali».

In questo senso mi pare che si possano dire raccolti i pensieri e i voti di tutti, e potrebbe l'articolo, con questo emendamento, essere approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Una brevissima dichiarazione di voto.

Io sono contro questa proposta per lo spirito che la informa. Mi sembra che la tendenza che ormai viene diffondendosi sia contraria a questo sistema in virtù del quale si raccolgono giovinetti in dati istituti, in una specie di domicilio coatto, per il quale due o tre città sarebbero destinate in tutta l'Italia a ricevere gli orfani dei maestri.

Io credo che al sistema del convitto, del collegio, sia da preferirsi il sistema delle borse di studio, per mezzo delle quali questi fanciulli possono essere accolti anche presso famiglie di altri insegnanti nelle città più vicine, e non essere costretti a vivere in questa specie di caserme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Io voleva fare una proposta semplicissima; ed è che il versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma, corrispondente ad una giornata di stipendio, che devono fare tutti i maestri per ritenuta, sia effettuato nel mese di febbraio.

È una domanda che hanno fatto i maestri per una ragione molto semplice; ed è che essendo quello il mese che ha minor numero di giorni, ad essi riesce meno incomoda la ritenuta della somma corrispondente ad una giornata di stipendio.

PRESIDENTE. La proposta dell' onorevole Fani sarebbe la seguente: All' articolo 24 *bis*, nel secondo comma, dopo aver detto: « Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge che il Governo... » si aggiungano le parole « tenuti in considerazione speciale gli istituti esistenti di Assisi e di Anagni e i voti delle associazioni magistrali, presenterà al Parlamento ecc. ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CREDARO, *relatore*. A me duole vivamente di dover parlare circa l'articolo 24 *bis* per far nuovamente presente alla Camera una considerazione esposta nella discussione generale.

Con l' articolo 24 *bis* noi domandiamo ai maestri elementari un contributo che dev' essere devoluto alla alimentazione ed alla educazione dei loro orfani.

Se nell'articolo 24-*bis* fosse considerato anche un contributo del Governo, potrebbe la Camera entrare oggi anche nel merito dell'erogazione; ma così non è; perciò a me pare che in questa sede non si debba entrare nel merito dell'erogazione. Abbiamo tre anni innanzi a noi; in questi tre anni si discuterà se sia più opportuno dare maggiore ampiezza agli istituti di Assisi e Anagni, o se convenga istituire le borse di studio, come diceva l'onorevole Cabrini, o fondare altri due istituti, uno nell' Italia settentrionale e uno nell'Italia meridionale. Sono questioni molto gravi, queste, che si raggruppano intorno all'articolo 24-*bis*.

La Camera è grata al comune di Assisi per i sacrifizi che ha sostenuto per i maestri elementari; sono più di 300,000 lire che quel comune ha speso per l'istituto a cui dà tanta importanza ed al quale porta tanto affetto. Ma appunto per un riguardo verso Assisi ed Anagni io vorrei che la Camera non prendesse ora alcuna deliberazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Fani di contentarsi delle dichiarazioni dell'onorevole relatore alle quali mi associo. L'onorevole Fani è certamente d'accordo con l'onorevole Credaro nel desiderare che ove questi contributi raggiungessero, come è sperabile, un'alta cifra, sia possibile non soltanto la vita rigogliosa agli istituti di Assisi e di Anagni, ma la fondazione di nuovi istituti.

La Commissione crede ed afferma che, quando con apposito disegno di legge si dovrà disporre dei contributi versati dai maestri per un triennio, non si potrà non tenere in considerazione le grandi benemerenze degli istituti di Assisi e di Anagni, benemerenze che mi è grato di riconoscere. Dunque dissidio non vi è. Per conto mio è indifferente che l'onorevole Fani rinunci al suo emendamento o che la Commissione lo accetti; la conseguenza sarà la stessa. Torno però a pregare l'onorevole Fani di contentarsi di queste dichiarazioni che sono nel senso da lui desiderato; cioè che non si potranno non tenere in considerazione questi istituti quando fra tre anni dovrà presentarsi il disegno di legge per l'erogazione dei fondi raccolti. È meglio non venire ad una votazione che potrebbe far credere all'esistenza di un dissidio che in realtà non esiste.

FANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI. Prego la Camera di udire alcune dichiarazioni che si riferiscono al collegio degli orfani in Assisi – argomento che, come dissi quando svolsi l'emendamento presentato, è importante e grave per me costituisce una responsabilità. Io chiedo che la Camera divida con me questa responsabilità, perchè si tratta di un istituto al quale essa deve sentirsi avvinta per l'oggetto della legge che oramai può dirsi votata. Nessuna città si trova nelle condizioni in cui si trova la città di Assisi, che da 27 anni

ha pensato agli orfani dei maestri ai quali la Camera pensa ora soltanto. Assisi, da 27 anni aiuta quest'istituzione, e durante questi ventisette anni ha speso per essa, e ho qui il documento che posso comunicare, 420 mila lire. Non basta: Assisi dà a questa istituzione oltre 10,000 lire all'anno.

Ora io che chiedevo al ministro ed alla Commissione e che domando alla Camera? Nessuna erogazione per ora in cifra concreta di questi fondi che si ritrarranno dalle ritenute ai maestri: il Ministero saprà disporre di questa erogazione nel modo che è scritto nell'articolo 24 *bis*.

Io chiedevo e chiedo, che la Camera consenta che in questa occasione in cui si delibera codesta ritenuta, si scriva nella legge una affermazione che sarà magari formale, ma che ha in sè un contenuto degno del pensiero e dell'anima della Camera per riguardo ad una città, la quale curando e in parte mantenendo questa istituzione, il collegio degli orfani dei maestri, ha contribuito a dare alla patria circa cinquecento cittadini quasi tutti costituiti in onorevoli posizioni sociali.

Ed io mostravo stamani all'onorevole Credaro quali sono i vari indirizzi professionali che, nella vita, questi giovani hanno assunto.

Ora siccome con ciò dee dirsi che il fine della istituzione è stato nobilmente conseguito, perchè non volete darmi l'assicurazione che quando fra tre anni provvederete alla erogazione di questi fondi, avrete una considerazione speciale ad una città che per questi orfani ha dato anima, cure, pensieri e in danaro così forti e così generosi soccorsi?

Rispondo poi al collega Cabrini che egli, nel modo che ha parlato, mostra di non conoscere il collegio di Assisi, e per tranquillizzarlo aggiungo che io non chiedo alla Camera di destinare ai collegi d' Assisi e di Anagni tutto il prodotto del contributo dei maestri: io chiedo solo che a suo tempo una parte sia data a costituire più forte e più vigorosa la vita di questi istituti. D'altronde, fondate pure borse di studio, fate tutto quello che credete, ma è possibile che non vogliate sino da ora affermare un pensiero che dica che i maestri d'Italia contribuiranno finalmente, oggi che la legge li pone in condizioni di poterlo fare, per rendere anche migliori le due istituzioni di Assisi e di Anagni. Ecco quello che io domando alla Camera.

RUBINI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini,

RUBINI, *presidente della Commissione*. La Camera ha udito per quali preoccupazioni la Commissione che esamina il disegno di legge non ha creduto di poter preordinare la erogazione dei fondi.

La Commissione aveva pure le sue preferenze, ma queste preferenze ha fatto tacere di fronte al sentimento che, essendo la somma della quale si discorre sottratta allo stipendio dei maestri, spetta specialmente alla voce dei maestri di indicare in qual miglior modo essi credano che si abbiano da raggiungere i fini per i quali l'articolo 24-*bis* fu concepito.

La Commissione nel fare a se stessa costrizione delle proprie preferenze non aveva punto dimenticato quanto si deve alla città di Anagni e specialmente alla città di Assisi. Anzi nel suo pensiero, come già disse l'onorevole relatore, si volgeva la speranza che questi fondi potessero andare a sussidio di altri quattro nuovi istituti, due nell'Italia superiore, e due nell'Italia meridionale, e a rinforzare le risorse degli istituti centrali esistenti. Con che la legittima prevalenza di questi sarebbe stata conservata sopra gli altri, in quanto essi godono di speciali assegni sul bilancio dello Stato.

Questo intendeva la Commissione; ma, ripeto, non ho creduto di poterlo mettere nell'articolo in quanto essa è troppo rispettosa del desiderio di coloro che sono i padroni del denaro per potere anticipare un voto di possibile e preferibile erogazione.

È lasciata quindi impregiudicata la questione, ma ci teneva che questi sentimenti avessero autentica interpretazione qui nella Camera e fossero solennemente sanciti dai colleghi.

Ora l'onorevole Fani, che tanto degnamente, che con tanto affetto rappresenta la città di Assisi, ci ha messo nella condizione, per non contrastare al sentimento che ha diretto la nostra azione, ci ha messo nella condizione dolorosa di dovergli dire di no.

Ma però io spero che la Camera mi consenta e che l'onorevole Fani si sentirà sodisfatto di esprimere in un ordine del giorno quel medesimo concetto che egli aveva suggerito di deliberare col suo emendamento. E l'ordine del giorno sarebbe questo:

« La Camera confida che nell'erogazione dei fondi indicati nell'articolo 24 *bis* saranno tenuti in considerazione i due istituti di Assisi e di Anagni ed i voti delle associazioni magistrali ».

Cosicchè io credo che rimarrà affermato solennemente, come dicevo, tanto il pensiero della Commissione come il desiderio dell'onorevole Fani, mediante il voto della Camera.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Battelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BATTELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Tumulazione di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel cimitero monumentale di Pisa ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge pei maestri elementari.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge pei maestri elementari.

Onorevole Fani mantiene o ritira il suo emendamento?

FANI. Io ho udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali hanno reso testimonianza solenne, specialmente alla città di Assisi dei sacrifici che essa ha sostenuto, durante ventisette anni in pro' degli orfani dei maestri elementari d'Italia; ho udito le dichiarazioni del collega Credaro e del presidente della Commissione, onorevole Rubini.

Queste dichiarazioni e le date assicurazioni, naturalmente costituiscono un documento d'onore per la città d'Assisi meritato e dovuto, al quale la città stessa ha il diritto di affidarsi. Di più, la Commissione, di sua iniziativa, propone, quasi per fare più tranquillo me e più sicure nelle loro aspettative legittime le città di Assisi e di Anagni un ordine del giorno. Io non potrei domandare di più, ma prego almeno la Camera di votarlo unanime quest'ordine del giorno, che compendia desideri legittimi e l'adempimento da parte degl'insegnanti e della Camera di un assoluto dovere. Ritiro quindi l'emendamento e prego la Camera di votare l'ordine del giorno che la Commissione ha proposto.

RUBINI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli pure.

RUBINI, *presidente della Commissione*. La Camera si è già avvista che i due qualificativi datimi dall'egregio amico Fani non hanno proprio, almeno in questa occasione, ragione alcuna di essere. (*Si ride*).

PRESIDENTE. L'onorevole Fani non insiste nel suo emendamento?

FANI. Non insisto e prego la Camera di votare unanime l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CREDARO, *relatore*. La proposta della Commissione è la seguente: « La Camera confida...

FANI. Così sta bene.

CREDARO, *relatore*. ...che nella erogazione dei fondi disposti dall'articolo 24-*bis*, siano...

Voci. Saranno, non siano!

CREDARO, *relatore*. ...saranno tenuti in considerazione i due istituti di Assisi e di Anagni, e i voti delle associazioni magistrali. » (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno, che rileggo: « La Camera confida che nella erogazione di fondi disposti dall'articolo 24-*bis* saranno tenuti in considerazione i due istituti di Assisi e di Anagni e i voti delle associazioni magistrali ».

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 24-*bis*, come proposto dalla Commissione. Lo rileggo:

Art. 24-*bis*.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, numero 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in quanto ciò sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.

A quest'articolo vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Maggiorino Ferraris che è il seguente:

Aggiungere:

Il Governo del Re, entro un mese dalla data della presente legge provvederà con decreto reale alla nomina di una Commissione per la vigilanza sull'obbligo della scuola elementare e sull'esecuzione della legge stessa e di quella del 15 luglio 1877.

Al conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

L'onorevole Maggiorino Ferraris ha facoltà i parlare.

FERRARIS MAGGIORINO. Qui mi parebbe opportuno onorevole ministro ch'ella chiesse la facoltà di fare un testo unico delle leggi o suggerii alla Commissione che si riservò di ccuparsene) perchè se Ella non avrà un testo nico della legge 1877 di quella presente e forse nche della legge Casati, difficilmente avrà un sto chiaro.

Quanto alla mia modesta aggiunta io desierei udire il parere del ministro e della Comissione e mi asterrò dal prolungare una diussione che sono lieto di vedere condotta a ne.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha faoltà di parlare.

CREDARO, *relatore*. La Commissione per onto suo accetta l'articolo aggiuntivo proposto all'onorevole Ferraris e raccomanda che nella ommissione da nominarsi sia incluso lo stesso norevole Ferraris.

COTTAFAVI. Ad evitare possibili contestaoni io proporrei che l'articolo 1° delle dispozioni transitorie fosse così modificato...

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, non ci amo ancora: ora siamo all'articolo 24.

L'onorevole ministro della pubblica istruone ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell' istruzione pubblica*. non credo necessaria l'autorizzazione alla romulgazione di un testo unico: in sede d sto unico, in generale, le leggi si modificano non mi pare quindi che questo sia il nostro so; le due leggi stanno per sè, e l'essenziale che sieno fedelmente applicate.

La proposta dell'onorevole Ferraris è conetata in due capoversi. Dichiaro subito che actto l'ultimo, che è opportuno: bisogna che la zione sia continuamente illuminata, sullo stato ll'analfabetismo che l'affligge e sui miglioraenti che si propongono. Non posso però acttare il primo, perchè così come letteralmente ona, forse per improprietà di linguaggio, vorbbe istituire una Commissione di vigilanza l Ministero e questo significherebbe esautoraento...

FERRARIS MAGGIORINO. No! no!

ORLANDO, *ministro dell' istruzione pubblica*. a Commissione di vigilanza si ammette per rpi sotto tutela, per enti morali, ma un Mistero non può avere una Commissione di vianza. Evidentemente si voleva alludere, ad Comitato di carattere consultivo che assista ministro in quanto riguarda il ramo dell'istrune primaria. Io mi riporto a dichiarazioni fatte in questa Camera: ritengo che il Mistero dell'istruzione pubblica debba avere un Consiglio superiore dell'istruzione, che non abbia, come ora ha, attribuzioni soltanto di Consiglio per l'istruzione superiore, ma che diviso opportunamente in sezioni possa consigliare il ministro per tutti i rami dell'amministrazione cui egli presiede.

È in questo senso che mi propongo di presentare una riforma, che non vorrei pregiudicare collo spezzettamento delle funzioni consultive in tante piccole Commissioni che siedono presso il Ministero e, finiscono col non avere autorità.

Per queste considerazioni accetto il secondo capoverso dell'aggiunta proposta dall'onorevole Ferraris-Maggiorino e lo prego di non insistere per il primo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorino Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS MAGGIORINO. L'onorevole ministro sa benissimo che non poteva essere nell'animo mio l'intenzione di proporre la nomina di una Commissione che in qualche modo suonasse sfiducia verso il ministro. Ho adottato la formula *Commissione di vigilanza*, perchè mi pare che, sia per l' esecuzione della legge sul corso forzoso, sia per il Fondo del culto e beneficenza della città di Roma, sia per il servizio della Cassa depositi e prestiti, esistono Commissioni di vigilanza. Questo è il linguaggio tecnico che trovasi nelle nostre leggi e per conseguenza mi attenni a questo linguaggio tecnico adoperato specialmente per quanto riguarda il corso forzoso; ma poichè l'onorevole ministro ha espresso il pensiero di cui lo ringrazio, di un Consiglio superiore organico della pubblica istruzione popolare, che era il pensiero adombrato in queste mie poche linee, non ho che a ringraziarlo e prendere atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. E limita il suo emendamnto al secondo capoverso?

FERRARIS MAGGIORINO. Sissignore; capoverso accettato dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora all'articolo 25 sarà fatta la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Maggiorino Ferraris:

« Al conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

Pongo a partito l'articolo 25 con l'aggiunta dell'onorevole Ferraris, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Marazzi ha ritirato i diversi ar-

ticoli aggiuntivi che egli aveva proposti. Perciò passiamo alle disposizioni transitorie:

Art. 1.

Nessun diritto acquisito dagli insegnanti potrà essere leso pel riordinamento deliberato in esecuzione della presente legge.

Pongo a partito questo articolo primo delle disposizioni transitorie.

(*È approvato*).

Ora vengono gli articoli aggiuntivi alle disposizioni transitorie.

Il primo articolo è dell'onorevole Curioni.

DANEO EDOARDO. L'onorevole Curioni ha incaricato me di accennare a questo articolo nello svolgimento che dovrò fare del mio.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Curioni ne ha due! Ella lo rappresenta anche per l'altro?

DANEO EDOARDO. Sì.

PRESIDENTE. Allora leggo gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Curioni e dell'onorevole Daneo Edoardo. Sono i seguenti:

Art. .

In deroga dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 19 febbraio 1893, n. 45, è data facoltà al Governo di accordare il diploma per soli titoli a quei direttori didattici che erano in carica prima della promulgazione di detta legge.

Curioni.

Art. .

Il termine di cui all'articolo 26 della ridetta legge 19 febbraio 1893 è prorogato a tutto il corrente anno.

Il coordinamento e relativo regolamento si estenderanno anche alle disposizioni della presente legge.

Curioni.

Art. .

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in via transitoria il diploma di direttore didattico anche per soli titoli a quegli insegnanti i quali all'epoca dell'andata in vigore della presente legge abbiano lodevolmente insegnato per *otto anni* in una scuola comunale inferiore o superiore oppure rivestano già la qualità di incaricati della direzione didattica di una scuola comunale.

Edoardo Daneo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo per isvolgere questi articoli aggiuntivi.

DANEO EDOARDO. Io credo che sia opportuno di togliere di mezzo ciò, che ormai è divenuto superfluo, e quindi dopo l'articolo aggiuntivo, che fu proposto d'accordo tra Ministero e Commissione, dichiaro, anche a nome dell'onorevole Curioni, che non abbiamo difficoltà a ritirare i nostri emendamenti. Ma, poichè una sola parte del concetto di questi emendamenti, cioè la concessione per titoli del diploma di direttore didattico a coloro, che sono ora investiti del posto, è compresa in questo articolo aggiuntivo, e, ancora, aggravandola della condizione di un triennio di esercizio, così noi dovremmo svolgere, o, meglio, dovrei specialmente svolgere io la parte dell'emendamento mio, che riflette la concessione del diploma di direttore per titoli a coloro, che non sono ancora investiti della qualità di direttori didattici, ma che però hanno insegnato per otto anni in una pubblica scuola. L'idea di questo emendamento fu provocata, diremo così, dallo stesso Ministero dell'istruzione pubblica quando con una circolare, a tutti nota, eccitò gli insegnanti, che erano in queste condizioni, di presentare i loro titoli perchè fossero esaminati da una Commissione. Era allora presso lo stesso Ministero prevalente la interpretazione che il concorso per titoli e per esame, di cui parla la legge 1903, fosse concorso separato, cioè: o per titoli o per esame.

Venne un parere del Consiglio di Stato, il quale credette che si dovesse invece interpretare nel senso che fosse necessario fare questo concorso ad un tempo per titoli ed esame. La posizione di questi insegnanti divenne difficile, non già perchè ad essi riesca grave di dare quell'esame, che sanno di poter superare con molta facilità a completamento dei loro titoli, ma bensì perchè intanto, per ossequio alla legge, i comuni avevano aperto i concorsi per la carica di direttore didattico stabilendo il termine entro il 15 giugno prossimo, e quindi, salvo ad adottare la soluzione del concorso per titoli, non si presenta per questi insegnanti la possibilità di concorrere a questi posti di direttore, non essendo essi ancora muniti del diploma nè concedendo il tempo di sostenere l'esame, che d'altronde il Ministero non ha indetto.

Sicchè non è imputabile ad essi, ma al Ministero la condizione in cui si trovano, e quindi a me parve giusto che il Ministero cercasse di riparare, provocando od almeno accettando un emendamento della legge in discussione che, in via transitoria, gli permettesse di fare legalmente ciò che egli stesso aveva prima creduto di poter fare, cioè di concedere il diploma di direttore didattico per soli titoli ai maestri più provetti.

Ed io che conosco per sicura esperienza il valore di coloro che nella mia città aspirano a questa concessione ed argomento che non diverso debba essere il valore degli altri aspi-

ranti, non vedevo perciò inconvenienti in questa concessione straordinaria e transitoria; sebbene a me stesso sia sempre parso bene, nei concorsi, di unire al merito dei titoli la prova assicuratrice dell'esame.

Ma, poichè ministro e Commissione, dopo esservisi dimostrati propensi, hanno ora repugnato da questa più larga concessione transitoria, limitandola agli investiti già dell'ufficio di direttore didattico, io ringrazio per questa parziale concessione, e non provocherò una inutile votazione sul più largo concetto del mio emendamento.

Però io credo che alla buona volontà del ministro non sia sfuggita la gravità del caso e non sieno sfuggite tutte le ragioni che impongono di dissipare gli incovenienti che già accennai; e così egli con una sua dichiarazione potrebbe rassicurare me e, meglio, i maestri provetti interessati.

L'onorevole ministro, vista la specialità e l'urgenza del caso, può prorogare il termine per i concorsi già banditi o da bandirsi dai comuni per posti di direttore, per modo che questi insegnanti possano ancora conseguire il diploma e quindi presentarsi in un termine utile al concorso stesso. E tale variazione avrebbe il vantaggio di essere spiccia e di avere effetto più immediato che un articolo inserto ora in questa legge.

In tal caso, il mio emendamento non avrebbe più assoluta giustificazione, ed io potrei senza rimpianto ritirarlo, quando, ben s'intende, il ministro provveda poi con molta rapidità ad aprire in tutti i capoluoghi di provincia una sessione di esami per la concessione, in base a titoli ed esame, del diploma di abilitazione a direttore.

Attendo dall'onorevole ministro una dichiarazione tranquillante. Se di questo mi assicura l'onorevole Orlando, io ritiro il mio emendamento e mi auguro e spero che i maestri interessati possano essere, se non pienamente, sufficientemente soddisfatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non esito a fare la dichiarazione desiderata dall'onorevole Daneo, la quale del resto mi sembra anche conforme al titolo della legge del 1903.

Questa legge imponeva l'obbligo della direzione didattica a tutti i comuni aventi un certo numero di classi, e voleva che i comuni provvedessero rapidamente ad istituirla, nel termine di sei mesi, cioè nello stesso termine segnato dalla legge per la presentazione di quel regolamento che era la condizione necessaria per l'attuazione di alcune parti della legge medesima. Vicende note, ed a me non certamente incolpabili, impedirono che il regolamento venisse pubblicato in quel termine; lo sarà invece entro questo mese. Mi pare quindi conforme allo spirito e alla logica della legge, non che alle ragioni addotte dall'onorevole Daneo una proroga del termine del 15 giugno per dar modo ai nuovi direttori didattici di fornirsi del titolo che loro è indispensabile. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

DANEO EDOARDO. Ringrazio l'onorevole ministro e dichiaro subito formalmente che ritiro l'emendamento: osservo soltanto che non mi pare troppo opportuna una espressione dell'articolo proposto della Commissione in quanto vi si stabilisce che il titolo di direttore didattico potrà essere conferito entro il 1904. Le vicende di questa legge potrebbero esser tali da farla arrestare in Senato o modificarla e condurne l'attuazione al di là del 1904. Esprimendo questo dubbio, si comprende che io desidererei di vedere portata la data almeno al gennaio 1905.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Calissano ha presentato un articolo aggiuntivo alle disposizioni transitorie che è del tenore seguente:

« Il Governo del Re presenterà entro l'anno dalla promulgazione della presente legge un disegno di legge per esonerare da ogni tassa di registro le donazioni e le disposizioni testamentarie colle quali si istituiscano enti di pubblica beneficenza cogli intenti dei quali all'articolo 3 della presente legge o si assegnino dotazioni a loro favore ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'onorevole Calissano di non insistere nel suo articolo aggiuntivo per le stesse ragioni, per cui ieri pregai altri colleghi di non insistere in un articolo che modificava la legge elettorale politica, perchè non è davvero opportuno modificare le leggi organiche dello Stato incidentalmente, in occasione della discussione di disegni di legge speciali. Questa disposizione poi ristretta ai lasciti per la istruzione non sarebbe perfettamente logica; bisognerebbe in caso estenderla a tutti i lasciti per opere pie ed ad altre istituzioni di beneficenza.

La questione dovrà trattarsi quando discuteremo delle tasse di registro: ma qui si avrebbe la trasformazione di una legge organica fatta incidentemente; e perciò pregherei l'egregio collega Calissano di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Calissano consente?

CALISSANO. Dichiaro che ho presentato questo articolo aggiuntivo unicamente per af-

fermare meglio il concetto di cui all'articolo 3 della legge, nel quale si è riconosciuto che lo Stato e i comuni non possono da soli provvedere a tutti questi nuovi e sempre crescenti bisogni per la diffusione della istruzione pubblica, ma è necessario fare continuo e grande assegnamento sulle private iniziative.

Ora a me pare necessario aiutarle sempre queste private iniziative, assecondarle, favorirle anche con delle esenzioni fiscali, sia un concetto questo che ebbe altre applicazioni dal Gabinetto attuale in alcune delle leggi da esso portate al voto della Camera.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, io accetto le dichiarazioni vostre che nell'occasione in cui si discuterà la riforma delle tasse di registro, la mia proposta potrà trarne favorevole accoglienza, e che grandemente favorite saranno nelle nuove leggi fiscali le beneficenze per la pubblica istruzione. E poichè siamo in materia, mi piace questa occasione per segnalare alla Camera un collega veramente benemerito della istruzione popolare, l'onorevole Bonacossa, che non partecipò, è vero, alla discussione della legge per la scuola e per i maestri, ma coi fatti ha compiuto opera maggiore di quella del legislatore, inquantochè in ogni comune del suo collegio egli col proprio denaro ha fondato delle scuole serali. Onore al nostro collega Bonacossa! (*Vivissime approvazioni*).

Voci. Fervorino elettorale!

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Calissano non insistendo nel suo emendamento, passeremo alla disposizione transitoria concordata tra Ministero e Commissione che è la seguente:

« In aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, è data facoltà al Governo in seguito a conforme parere del Consiglio provinciale scolastico di conferire entro il 1904 il titolo di direttore didattico a quei maestri che, forniti di regolare patente, abbiano per un triennio alla data della pubblicazione della predetta legge coperto lodevolmente l'ufficio di direttore ».

Se niuno chiede di parlare, pongo a partito quest'ultimo articolo transitorio.

(*È approvato*).

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CREDARO, *relatore*. Poichè è terminata la discussione degli articoli, pregherei la Camera di dare alla Commissione ed all'onorevole ministro la facoltà di coordinarli.

Voci. È di diritto.

PRESIDENTE. È di diritto, onorevole Credaro.

CREDARO, *relatore*. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Viene ora il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare entro un anno un disegno di legge che stabilisca:

« 1° il principio e la misura del concorso dello Stato alle iniziative locali per l'amministrazione scolastica;

« 2° il minimo di stipendio ai maestri e alle maestre in lire 1,000 annue.

« Cabrini, Vigna, Varazzani, Turati, Luzzatto Riccardo, Battelli, Pinna, Fradeletto, Montemartini, Del Balzo Carlo, Costa, Marzocchini, Pansini ».

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgerlo.

CABRINI. Faccio una dichiarazione che farà sorridere qualche collega, il quale me ne sarà grato per il filo che avrò aggiunto alla trama della sua vita.

Quest'ordine del giorno è fiorito nel campo di quelle illusioni parlamentari cui accennava poc'anzi l'amico Fradeletto; di quelle illusioni parlamentari, in forza delle quali pareva a noi (che udimmo in tanti pubblici comizi leggere le adesioni di 508 amici dei maestri; a noi che in quei comizi udimmo tremendissimi oratori differenziarsi dai colleghi costituzionali col proclamare l'insufficienza di questa riforma e chieder milioni e milioni) pareva a noi che la questione come aveva arroventata l'atmosfera dei comizi, possedesse la virtù di affollare la Camera costringendo le diverse correnti di energie che qui si muovono, a delinearsi e a prender posto di combattimento.

Ma ella, onorevole presidente del Consiglio, è un uomo di Governo nato sotto amicissime stelle. Imperocchè dal giorno in cui l'estrema sinistra ha giurato di passare all'opposizione, i partiti popolari pare abbiano preso impegno di procurarle il minor numero di fastidi possibili. (*Viva ilarità — Commenti*).

Io non so se i miei amici vorranno insistere nell'idea della votazione nominale. (*Oooh!*).

Per mio conto non ritiro la proposta che ha carattere di integrazione e che intende a dar contenuto alle forme.

Proponenti e censori, tutti riconosciamo alla legge un carattere di *tendenza*: tendenza a moltiplicare il numero delle scuole elementari; tendenza ad aprire molti luoghi di cura contro l'analfabetismo; tendenza a migliorare gli stipendi degli insegnanti; tendenza a sviluppare l'assistenza scolastica. Voi date non dei motivi, ma *degli spunti di motivi*. Questi vanno tolti. E a noi pare che la Camera debba approvare il nostro ordine del giorno impegnante il Go-

verno a presentare, nel termine di un anno, un disegno di egge che assicuri l'elevamento degli stipendi dei maestri e delle maestre ad un minimo di lire mille e sancire il principio e la misura del concorso dello Stato a quelle iniziative comunali e provinciali o anche di istituti di beneficenza, le quali tendano ad integrare l'istruzione popolare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole Cabrini si è rivolto a me, dopo aver fatto un confronto tra lo zelo dei comizi e il risultato di questa legge. Ora l'onorevole Cabrini deve tener conto di questa grandissima differenza, che cioè è molto più facile fare un discorso in un comizio, che trovare dieci milioni, come li abbiamo trovati noi per i maestri elementari. (*Benissimo! — Approvazioni*). Evidentemente in un comizio si esamina un lato solo del problema. Si dice: ci sono dei maestri che hanno bisogno e provvediamo ad essi. In Parlamento poi si deve fare anche il conto dei mezzi di cui si vuol disporre. Quindi tutti converranno, compresi gli amici stessi della scuola, che non si attendevano che si trovasse il danaro necessario per aumentare gli stipendi dei maestri di una scuola sola.

Quanto poi all'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini, debbo fare una questione pregiudiziale ed è che esso è in contraddizione aperta coll'articolo 15 del disegno di legge che è stato votato. Ora quando è stato votato un articolo di legge il quale dice: « Gli stipendi minimi da assegnarsi agl'insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge. Entro un quinquennio dalla promulgazione della presente legge il minimo dello stipendio sarà per le scuole maschili e miste elevato a mille lire e per le scuole femminili in proporzione », non si può poi votare un ordine del giorno che dica perfettamente il contrario. È stato qui detto molte volte che gli ordini del giorno hanno un effetto molto limitato; ma se l'ordine del giorno ha un testo di legge contrario, evidentemente diverrebbe nullo. Credo quindi che l'onorevole Cabrini farà meglio a non compromettere questo principio, facendolo mettere in votazione. Resta sempre aperta la questione: la legislazione è progressiva indefinitamente, ma non sarebbe opportuno votare un ordine del giorno contradittorio al testo della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini insiste nel suo ordine del giorno?

CABRINI. Non insisto perchè su di esso sia indetta la votazione nominale, come era stato accennato, ma insisto perchè sia messo a partito per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini ed altri deputati:

« La Camera invita il Governo a presentare entro un anno un disegno di legge che stabilisca:

« 1° il principio e la misura del concorso dello Stato alle iniziative locali per l'amminizione scolastica;

« 2° il minimo di stipendio ai maestri e alle maestre in lire 1,000 annue.

« Cabrini, Vigna, Varazzani, Turati, Luzzatto Riccardo, Battelli, Pinna, Fradeletto, Montemartini, Del Balzo Carlo, Costa, Marzocchini, Pansini ».

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Così è esaurita la discussione del disegno di legge.

L'onorevole relatore ha chiesto di procedere al coordinamento. Intende di procedervi subito o domani?

CREDARO, *relatore.* Io sono disposto a procedervi subito, ma a riferire domani.

PRESIDENTE. Allora il coordinamento si farà domani in principio di seduta.

Osservazioni e proposte sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe: Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1903-905 al 1907-908 ».

Ma poichè furono dal ministro presentati degli emendamenti sui quali la Commissione del bilancio deve ancora riferire, si potrebbe per ora aprire la discussione generale sul disegno di legge senza pregiudizio degli emendamenti che hanno potuto essere presentati.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUCIFERO. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato ieri alcuni emendamenti che sono stati inviati alla Giunta del bilancio la quale dovrà riferirne. Sono emendamenti che la Camera assolutamente non conosce e debbono essere d'importanza non lieve, se l'onorevole ministro ha creduto di doverli presentare anche quando era già dinanzi alla Camera la relazione della Giunta. A me pare quindi che una discussione generale, se si trattasse di farla soltanto sulla necessità di compiere que-

ste opere pubbliche, potrebbe essere fatta anche adesso, ma la praticità di questa discussione io veramente non vedrei. La vera importanza specifica di quel disegno di legge sta nella distribuzione delle somme nelle diverse regioni d'Italia ed in tempi diversi. Questa distribuzione nella sapienza sua l'onorevole ministro ha creduto che meritasse di essere ancora riveduta e corretta dalla Giunta del bilancio. Quindi a me parrebbe che perchè tutti sappiano quello che dobbiamo discutere si attendesse ad iniziare la discussione di questa legge quando la relazione della Giunta ci abbia detto quali queste variazioni sono, e quali studi coscienziosi e sapienti essa ha creduto di portare alle proposte del ministro. Ecco le ragioni per le quali pregherei la Camera di non iniziare oggi una discussione, che non sarebbe come noi tutti desideriamo che sia.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, le faccio osservare che la discussione generale potrebbe aver luogo senza pregiudizio delle proposte diverse della Commissione del bilancio sugli emendamenti, tanto è vero che molti oratori iscritti hanno fatto istanza perchè la discussione generale si inizi. Tuttavia nulla osta che questa discussione sia rimandata a domani.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io credo che ci siano molte questioni di ordine generale che si sarebbero potute discutere anche subito, ma poichè l'onorevole Lucifero esprime il desiderio che la discussione sia fatta avendo sott'occhio il quadro completo di tutto il disegno di legge, non mi oppongo perchè la discussione sia rimandata. Soltanto faccio osservare che non basterà rimandarla a domani, perchè per domani la Giunta del bilancio non potrà avere in pronto la relazione. Quindi domani si potrà discutere il bilancio delle poste, e, finita la discussione di questo, iniziare la discussione del disegno di legge per le spese delle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso così: domani in principio di seduta si procederà al coordinamento della legge sui maestri, poi si procederà alla votazione...

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

PELLEGRINI. Io pregherei la Camera di disporre che il coordinamento del disegno di legge sui maestri che è opera facillissima, perchè è stata elaborata da due illustri legislatori, fosse compiuto oggi stesso in modo che si potesse esaurire e procedere alla votazione segreta sul disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Si può sospendere la seduta per un'ora.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Intanto propongo alla Camera che domattina si tenga seduta per continuare la discussione del disegno di legge sulla condanna condizionale.

Ora si sospende la seduta, prego la Commissione di riunirsi immediatamente e fra un ora la seduta sarà ripresa.

(*La seduta è sospesa alle 17.15 e ripresa alle ore 18.20*).

Coordinamento del disegno di legge relativo alla scuola elementare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire sul coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari ».

CREDARO, *relatore.* La Commissione presenta le seguenti proposte per il coordinamento.

Art. 1.

1° comma: sostituire *agli articoli 7 e 14*, articoli 8 e 17.

Art. 2.

In fine del 1° comma dell'articolo 2 sostituire a « seguente articolo » « articolo 4 ».

Articolo 2 *bis* diventa articolo 3 e così di seguito si variano i numeri degli articoli successivi.

Articolo 7 in luogo di « 4 e 5 » dire « 5 e 6 ».

L'articolo 7 *bis* diventa articolo 9 e successivamente sono modificati i numeri degli altri.

All'articolo 10, 2° comma, in luogo di « articolo 5 » dire « articolo 6 ».

Articolo 12, secondo comma, ad « articolo 21 » sostituire « articolo 26 ».

L'articolo 10 *bis* diventa articolo 13 e si modifica la successiva numerazione.

All'articolo 16 il 2° comma diventa 3° ed il 3° diventa 2°.

Nell'articolo 17 invece dei numeri « 4, 5, 6 e 8 » sostituire « 5, 6, 7 e 10 ».

L'articolo 14 *bis* diventa articolo 18.

L'articolo 14 *ter* diventa articolo 19 e si varia la numerazione successiva.

All'articolo 24, lettera *a* sostituire ad « articoli 15, 16 e 17 », « 20, 21 e 22 ».

Allo stesso articolo lettera *b*, sostituire a « 18 » « 23 ».

Allo stesso articolo, lettera *c*, sostituire a « 5 e 8 » « 6 e 10 ».

Allo stesso articolo, lettera *d*, sostituire a « 17 » « 22 ».

Allo stesso articolo 24 alle ultime parole « della presente legge » sostituire « della legge stessa ».

All'articolo 26, lettera *d*, sostituire a « 10 » « 12 ».

Allo stesso articolo 26, in fine sostituire ad ad « articolo 19 » « articolo 24 ».

All'articolo 27 sostituire a « 12 » « 15 ».

Allo stesso articolo in fine sostituire a « 21 » « 26 ».

Allo articolo 28 sostituire ad « articoli 7 e 8 » « articoli 9 e 10 ».

Allo stesso articolo 28 in fine sostituire ad « articoli 16, 17 e 19 », « articoli 21, 22 e 24 ».

L'articolo 24 *bis* diventa articolo 29 e l'articolo 25 diventa 30.

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni in contrario s'intendono approvate queste modificazioni di forma proposte dall'onorevole relatore.

(*Sono approvate*).

Ecco dunque il testo coordinato del disegno di legge:

Testo definitivo degli articoli approvati comprese le correzioni introdotte nel coordinamento.

CAPO I.

Dell' obbligo dell' istruzione e della scuola primaria.

Art. 1.

L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni, dove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

Nei comuni, dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.

Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel 2° alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 2.

L'elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, numero 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il Sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammonimento e dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini della assistenza scolastica di cui all'articolo 4.

Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti.

Qualora gli avvisi siano spediti per posta, godranno la franchigia.

Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

Art. 3.

Saranno considerati contravventori e assoggettati alla ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro, presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato a un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242.

Art. 4.

I Comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'articolo 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898 n. 164.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni cureranno perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perchè più efficacemente concorrano ai fini della assistenza scolastica.

Art. 5.

Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la 2ª e 3ª classe parimente miste. La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può esser promiscuo.

Il comune con l'approvazione del R. Provveditore e in via transitoria, ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purchè sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

Art. 6.

Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti, potrà il comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico.

Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903 n. 45.

Art. 7.

Le scuole elementari esistenti alla data della pubblicazione della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6, con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal regio ispettore scolastico, e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Il personale insegnante che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi ele mentari inferiori, ove si rendano necessari, si corsi elementari superiori anche di un sol anno. Se fra il detto personale insegnante di sponibile sono delle maestre, queste possono i via transitoria essere adibite all'insegnament elementare superiore maschile, quando no possano essere impiegate nelle classi inferior

Per nessun riordinamento eseguito in appli cazione della presente legge può mai il comun diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiv ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo de l'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quel comunque relativi agli stipendi e retribuzior dei maestri; l'eventuale eccedenza sul tratta mento normale viene conservata alla persona

Art. 8.

Quegli alunni della scuola primaria che vo gliano proseguire gli studii nelle scuole secon darie potranno, compiuta la quarta classe ele mentare, sostenere un esame speciale di maturit valido per l'ammissione nelle dette scuole, ne modi e le forme da stabilirsi col regolamento

È abolito l'esame di ammissione alla prim classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunn di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione all altre classi delle scuole secondarie devono pre sentare il diploma di maturità di cui sopra.

Entro un anno dalla promulgazione dell presente legge, il Governo presenterà un disegn per il riordinamento delle scuole normali.

Art. 9.

Per l'ammissione all'esame di maturità d cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta a l'erario dello Stato una tassa di lire 15. G alunni di famiglia povera che nella promozion dalla terza alla quarta elementare avranno ot tenuto una media di otto decimi e non men di sette in ciascuna materia saranno esentati da pagamento anticipato di quella tassa; ma do vranno corrisponderla all'atto del rilascio de diploma ove nell'esame di maturità non otte nessero i punti suddetti.

Gli alunni di scuola privata o paterna nat prima del 1895, i quali, senza avere sostenut l'esame di maturità di cui sopra, si presente ranno agli esami di ammissione in altre class delle scuole secondarie o di licenza delle me desime, saranno tenuti al pagamento, oltr che delle tasse ordinarie, di una sopratassa d lire venti, ove non giustifichino di averla altr volta pagata.

La tassa annua di iscrizione alle classi de licei e ginnasii governativi è aumentata di L. 8

e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative è aumentata di L. 6.

Art. 10.

Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla quinta classe, si istituirà una sesta classe riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali, nè festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei varii luoghi.

Saranno materie di insegnamento della 5ª e 6ª classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del secolo XIX, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economia domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

Il canto, il lavoro manuale e l'agraria, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, semprechè i maestri abbiano la relativa idoneità, e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza dalla scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque.

Il Ministero della pubblica istruzione, visti gl'insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa di lire 25.

Art. 11.

Nei Comuni, nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore, i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori.

Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori e delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti.

In ogni caso però chi ha superato l'esame alla fine del terzo corso elementare, avrà diritto all'iscrizione nelle liste elettorali, in conformità delle leggi vigenti.

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal regio ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione da lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o Enti morali, purchè per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del regio provveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei Comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.

La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo articolo 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei Comuni che non siano già contemplati nel precedente comma.

Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche in diversi periodi: le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale.

Per quell'insegnante che, cessando la scuola serale, continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell'anno, la retribuzione potrà essere aumentata di lire 50. L'insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl' insegnanti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio; e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e, in mancanza anche di questi ultimi, a persone giudicate idonee dal Consiglio provinciale scolastico, sempre su proposta dell'ispettore.

L'insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive, tenuti anche presenti gli effetti dell'articolo 1, e stabilirà l'ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni, nonchè il nu-

mero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio, di cui al presente articolo, a seconda della classificazione dei comuni.

Art. 13.

I corsi serali e festivi comprendono lettura, scrittura, aritmetica ed elementi di sistema metrico. Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici, specialmente appropriati ai bisogni locali.

I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni, secondo l'età e il grado d'istruzione degli alunni e delle alunne.

Art. 14.

Nei Comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere.

Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale.

Art. 15.

Compilato, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti di cui al 2° comma dell'articolo precedente, il sindaco del comune di residenza li iscriverà di ufficio alla scuola serale o festiva e farà loro intimare il precetto di frequentarla, comunicando l'elenco al maestro.

Trascorso un anno dalla iscrizione d'ufficio, gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all'autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta. Quelli che non l'abbiano frequentata o che non abbiano profittato abbastanza, saranno inscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi, e al termine di questi, se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguìto regolarmente il corso, incorreranno nella pena dell'ammenda da lire 2 a lire 25.

È obbligo del maestro di trasmettere l'elenco degli inadempienti al Sindaco e si procederà a termine dell'art. 2 della presente legge.

Il pretore nel decidere dell'applicazione dell'ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva.

Art. 16.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di P. S. che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d'esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

Art. 17.

I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostener l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatorî per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, e della giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero della istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'articolo 1. In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il Comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito. Il ricorso è sospensivo.

Art. 18.

È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio agli effetti della presente legge. Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, sentiti i Consigli comunali.

Art. 19.

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal Regolamento il numero delle scuole classificate.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla pre-

sente legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

CAPO II.

Dei Maestri.

Art. 20.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agl'insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

a lire *mille* per le scuole maschili e miste;

a lire *ottocentocinquanta* per le scuole femminili.

Art. 21.

L'aumento di stipendio risultante dalla tabella di cui all'articolo precedente in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall' insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-905 e 1905-906, a partire dal 1° luglio 1904.

Art. 22.

Gl' insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l' applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle lire 100 annue e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle lire 125 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come all'articolo precedente.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione.

Art. 23.

Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886 n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziali stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 24.

Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 20, 21 e 22;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l' articolo 23, capoverso secondo;

c) per la quota-parte degli aumenti di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge;

d) per il maggiore contributo che i comuni dovranno versare al Monte Pensione dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale di cui all'articolo 22.

Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell' 11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della legge stessa.

Art. 25.

Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonchè dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, verrà eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al 2° semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si farà per rata annuale non più tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.

La liquidazione sarà basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso.

Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato al comune per l'aumento di stipendi stabilito dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al primo luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886 n. 3798, si partirà da questi minimi, senza tener conto della eventuale differenza in meno.

Lo Stato dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.

Art. 26.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):

a) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 103 da lire 146,743 a lire 46,000;

b) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da lire 213,338 a lire 20,000, sostituendo all'attuale denominazione la seguente: « Assegni di benemerenza ai maestri « ed alle maestre delle scuole elementari pub- « bliche (Regi Decreti 24 marzo 1895 n. 84, « e 22 gennaio 1899 n. 50) ed assegni di bene- « merenze ai direttori ed alle direttrici didat- « tiche (Regio Decreto 27 febbraio 1902 nu- « mero 79) »;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 112 da lire 281,000 a lire 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri.

d) istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 e la denominazione seguente: « Retribuzione agl'insegnanti « elementari che abbiano impartito lezioni « nelle scuole serali e festive comprese quelle « di cui all'articolo 12 della presente legge »:

e) aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo numero 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) della somma necessaria per corrispondere ai Comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge come è detto al precedente art. 24.

Art. 27.

Le ammende stabilite dagli art. 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, numero 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sarà inscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione in aumento del fondo inscritto al capitolo da istituirsi nello stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 26, lettera *d*).

Art. 28.

I proventi delle tasse e soprattasse di esame, di diploma e di ammissione stabilite agli articoli 9 e 10 che eccedano la somma di lire 1,500,000 saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari. Se i proventi fossero inferiori a quella somma, si provvederà alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per la completa esecuzione della presente legge, il contributo annuo del Tesoro al netto delle tasse e soprattasse sopra indicate, giusta gli articoli 21, 22 e 24 non potrà superare la somma di lire 7.200.000.

Art. 29.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 30.

Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in quanto ciò sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.

Al conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Nessun diritto acquisito dagli insegnanti potrà essere leso pel riordinamento deliberato in esecuzione della presente legge.

Art. 2.

In aggiunta all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, è data facoltà al Governo in seguito a conforme parere

del Consiglio provinciale scolastico di conferire entro il 1904 il titolo di direttore didattico a quei maestri che, forniti di regolare patente, abbiano per un triennio alla data della pubblicazione della predetta legge coperto lodevolmente l'ufficio di direttore.

Tabella degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari

			Insegnanti delle scuole	
			maschili o miste	femminili
Scuole classificate.				
Urbane	di 1ª classe	Nei comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti	1,500	1,300
		Negli altri Comuni	1,350	1,150
	di 2ª classe		1,200	1,000
	di 3ª classe		1,140	940
Rurali	di 1ª classe		1,000	850
	di 2ª classe		950	800
	di 3ª classe		900	750
Scuole non classificate.				
Obbligatorie			500	—
Facoltative			200	—

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione segreta sul disegno di legge testè approvato:

« Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari » e sui disegni di legge:

« Concessione di un supplemento di concorso dello Stato al Consorzio per l'irrigazione dell'Agro Veronese ».

« Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi ».

Si faccia la chiama.

CIRMENI, *segretario*, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Albicini — Anzani — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barracco — Barzilai — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertoldi — Binelli — Biscaretti — Bonacossa — Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brizzolesi — Broccoli — Brunialti — Brunicardi.

Cabrini — Caldesi — Calissano — Calvi — Camagna — Cantarano — Cao-Pinna — Carboni-Boj — Carcano — Castelbarco-Albani — — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Chiappero — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciappi — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colosimo — Compans — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curreno — Cuzzi.

D'Alife — D'Andrea — Daneo Edoardo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Nava — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Viti De Marco — Di Palma — Di Rudinì Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Tullio De Nicolò — Donadio — Dozzio.

Facta — Falcioni — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Fazio Giacomo — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Frascara — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Galluppi — Garavetti — Gattoni — Ghigi — Giaccone — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Grippo — Guerci — Guicciardini.

Jatta.

Lazzaro — Libertini Gesualdo — Lojodice — Lollini — Lucca — Lucchini Angelo — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Majno — Majorana — Malvezzi — Mango — Marzocchini — Mascia — Materi — Matteucci — Maurigi — Mazza — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mezzanotte — Miaglia — Miniscalchi — Montemartini — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morpurgo.

Negri.

Orlando — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pantano — Pastore — Patrizii — Pellegrini — Perla — Perotta — Personè — Pessano — Piccolo-Cupani — Pini — Pinna — Pivano — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Rava — Rebaudengo — Riccio Vincenzo — Rigola — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Ronchetti — Rondani — Rossi Teofilo — Rovasenda — Ruffo — Ruspoli.

Sanfilippo — Santini — Scaramella-Manetti — Sili — Silvestri — Sola — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Tedesco — Testasecca — Tinozzi — Tizzoni — Toaldi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Tripepi.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Veneziale — Vienna — Vigna — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zella-Milillo.

Sono in congedo:

Alessio — Aliberti — Avellone.

Baragiola — Bastogi — Bertolini — Bettolo — Bonanno — Bonardi.

Cappelli — Carugati — Ciccotti — Civelli — Coffari — Colonna — Contarini.

Daneo Gian Carlo — Danieli — De Gaglia — De Marinis — De Martino — De Michele Ferrantelli — De Riseis Luigi — Di Rudinì Carlo — Di Stefano — Di Trabia — Donnaperna.

Fabri — Farinet Francesco — Fede — Ferrero di Gambiano — Fiamberti — Francica-Nava — Furnari.

Gavazzi — Grassi-Voces.

Lampiasi — Landucci — Laudisi — Leone — Leonetti.

Marcora — Marinuzzi — Mariotti — Marzotto — Melli — Mirto-Seggio.

Panzacchi — Papadopoli — Pelle — Pistoja — Placido — Poggi.

Ricci Paolo — Ridolfi — Rocco-Marco — Romano — Ruffoni.

Scalini — Serristori.

Turrisi.

Vagliasindi — Valeri — Vetroni — Vitale.

Sono ammalati:

Afan de Rivera.

Cimati.

Fulci Nicolò.

Ginori-Conti.

Lovito.

Meardi — Mel — Merello.

Pavia.

Quintieri.

Vendemini — Vollaro-De Lieto.

Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Bonoris.

Castiglioni.

Gorio.

Massimini — Molmenti — Morando Giacomo.

Sommi-Picenardi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*),

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta:

Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari:

Presenti e votanti . . . 214
Maggioranza 108
Voti favorevoli . . . 176
Voti contrari . . . 38
(*La Camera approva*).

Concessione di un supplemento di concorso dello Stato al consorzio per l'irrigazione dell'Agro Veronese:

Presenti e votanti . . . 214
Maggioranza 108
Voti favorevoli . . . 185
Voti contrari. . . . 29
(*La Camera approva*).

Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi:

Presenti e votanti . . . 214
Maggioranza 108
Voti favorevoli . . . 167
Voti contrari . . . 47
(*La Camera approva*).

Interrogazione e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura della interrogazioni e delle interpellanze.

PODESTÀ, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando intenda provvedere alla modificazione della legge e regolamento vigenti sui consorzi antifillosserici in conformità dei voti delle Commissioni provinciali di Bari, Foggia e Lecce.

« Jatta ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle poste e telegrafi sulla convenienza di continuare i lavori della grande stazione di telegrafia senza fili sistema Marconi per comunicare colle stazioni già esistenti in Europa e nell'America del Nord e colle navi viaggianti senza attendere l'impianto dell'analoga stazione nella Repubblica Argentina, e sulla conseguente urgenza di modificare la legge 5 aprile 1903.

« Crespi ».

« I sottoscritti interpellano l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che egli intenda di adottare nel caso che decorrano infruttuosamente i due anni stabiliti nell'articolo 7, legge 4 dicembre 1902, per la costruzione delle ferrovie complementari della Sicilia.

« Di Scalea, Finocchiaro-Aprile, Sanfilippo, Testasecca, Colajanni, Rizza Evangelista, De Michele, Filì-Astolfone, Bonanno, Libertini Gesualdo, De Luca, Licata, Perrotta, Cocuzza, Florena, Marinuzzi ».

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà inscritta nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Quanto alle interpellanze il Governo risponderà se e quando intenda sieno svolte.

Sull'ordine del giorno.

MAZZA. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Parli pure.

MAZZA. L'onorevole Micheli ed io abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa parlamentare per la divisione del comune di Portolongone. Chiederei che fosse stabilito nell'ordine del giorno di domani lo svolgimento di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ma il ministro dell'interno non è presente.

MAZZA. L'onorevole presidente del Consiglio, a cui mi sono recato ad onore di comunicare questo mio proposito, ha acconsentito. Non lo vedo presente, ma so qual'è il suo pensiero.

PRESIDENTE. Ella mi assicura che l'onorevole ministro è informato.

MAZZA. Informato e consente.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi osservazioni in contrario rimane stabilito che nella seduta pomeridiana di domani, dopo le interrogazioni, si procederà allo svolgimento della proposta di legge di iniziativa parlamentare degli onorevoli Micheli e Mazza pel distacco dal comune di Portolongone della frazione Capoliveri e sua costituzione in comune autonomo.

La seduta termina alle ore 19.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10.

Seguito della discussione sul disegno legge:
Condanna condizionale. (459)

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Micheli e Mazza per il distacco dal comune di Portolongone della frazione Capoliveri e sua sostituzione in comune autonomo.

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905. (429)

4. Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1903-905 al 1907-908. (521)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. (428)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. (430)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905. (426)

8. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905. (421)

9. Sul contratto di lavoro. (205)

10. Della riforma agraria. (147)

11. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X del Codice civile relative al divorzio. (182)

12. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)

13. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271)

14. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie rappresentanze. (345).

15. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale — Provvedimenti per le provincie meridionali la Sicilia e la Sardegna. (204 248)

16. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849. (331)

17. Modificazioni al ruolo organico dei regi interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete. (344)

18. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia. (207)

19. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302)

20. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato. (131)

21. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

22. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio formaggio e bestiame. (350)

23 Modificazioni al ruolo organico del personale addetto alle legazioni italiane all'estero. — Creazione di cinque nuovi posti di segretario di legazione di 2ª classe. (380)

24. Miglioramenti dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. (446)

25. Computo agli effetti dell'avanzamento e della pensione del tempo del servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti dai medici della marina militare o da altro personale della regia marina. (211)

26. Riordinamento dei servizi esercitati dalla società di Navigazione «Puglia». (476) (*Urgenza*).

27 Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. (96).

28. Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale. (119)

29. Riduzione al 4° del contributo annuo assunto dal Consorzio della ferrovia Foggia Candela a termini della convenzione 10 giugno 1868 approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5658. (246)

30. Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell' amministrozione centrale dello Stato maggiore generale della regia marina del Corpo sanitario militare marittimo degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici. (454)

31. Revisione della circoscrizione dei Collegi elettorali politici in base ai risultati del censimento generale della popolazione del Regno dell'anno 1901. (355)

32. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 3,777,148.74 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-902 concernenti spese facoltative. (222)

33. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza. (512)

34. Sulla riabilitazione. (367 I)

35. Sulla riparazione degli errori giudiziari. (367-II)

36. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale «Umberto I» in Ancona. (551)

37. Tumulazione della salma del vescovo Giovanni Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta. (538)

38. Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza. (379)

39. Modificazioni sull'ordinamento giudiziario. (535)

40. Nomina dei professori delle università e degli istituti superiori d'istruzione dello Stato. 383)

41. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 89,489.75 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative. (411)

42. Approvazione di maggiore assegnazione per la somma di lire 41.85 per provvedere al saldo delle spese residue inscritte sul conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903. (418)

Prof. Avv. Luigi Ravani
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.